

studi interculturali



STUDI INTERCULTURALI 1/2014 ISSN 2281-1273
MEDITERRÁNEA - CENTRO DI STUDI INTERCULTURALI
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DI TRIESTE



Théophile Gautier

Studi interculturali 1/2014

«Cette sensation, nous l'avons éprouvée nous-même plus d'une fois en Afrique, en Grèce, à Constantinople; et c'est une des plus vives qui puisse chatouiller encore un esprit blasé par la monotonie des civilisations. L'aspect de la barbarie plus rapprochée de la nature que l'état où nous vivons semble remuer au fond de l'homme les anciens instincts primitifs endormis et exerce une séduction irrésistible. La société y écrase moins l'individu, chacun y a davantage la responsabilité de soi-même. Aussi quelle ineffable dignité possède le moindre Levantin, qu'il soit vêtu d'un soyeux burnous ou seulement drapé d'une loque! L'on se sent si misérable, si disgracieux, si laid dans ce hideux habit moderne que, bien qu'il soit une protection en Orient, on a hâte de le dépouiller, car l'on est gêné parmi cette foule éclatante où l'on fait tache, comme lorsqu'on tombe en frac noir au milieu d'un bal masqué».

Studi Interculturali #1/2014
issn 2281-1273 - isbn 978-1-291-80775-2

MEDITERRANEA - CENTRO DI STUDI INTERCULTURALI
Dipartimento di Studi Umanistici
Università di Trieste

A cura di Mario Faraone e Gianni Ferracuti

Grafica e webmaster: Giulio Ferracuti
www.interculturalita.it

Studi Interculturali è un'iniziativa senza scopo di lucro. I fascicoli della rivista sono distribuiti gratuitamente in edizione digitale all'indirizzo www.interculturalita.it. Nello stesso sito può essere richiesta la versione a stampa (*print on demand*).

© Copyright di proprietà dei singoli autori degli articoli pubblicati: la riproduzione dei testi deve essere autorizzata. Le fotografie originali sono di Giulio Ferracuti.

Mediterranea ha il proprio sito all'indirizzo www.retemediterranea.it.

Il presente fascicolo è stato inserito in rete in data 27.3.14

Gianni Ferracuti
Dipartimento di Studi Umanistici
Università di Trieste
Androna Campo Marzio, 10 - 34124 Trieste

SOMMARIO

L'ANALISI

- Veronica Balbo:
«Tra Scilla e Cariddi, ovvero dalla padella alla brace»: evoluzione e involuzione dei CPT
dalla legge Turco-Napolitano alla legge Bossi-Fini 7

STUDI

- Pier Francesco Zarcone:
Mondo islamico, laicità e secolarizzazione..... 47

- Mario Faraone:
«Which is it to-day, morphine or cocaine?»: l'oppio e i suoi derivati come elementi strutturali, interculturali e creativi nei testi letterari, memorialistici e saggistici di lingua inglese del XVIII e il XIX secolo..... 108

- Gianni Ferracuti:
Contro le sfingi senza enigma: Estetismo, critica antiborghese e prospettiva interculturale nel modernismo 164

- Giuseppe Vaira:
Soggetto e comunicazione interculturale nell'analisi di Alain Touraine 221

- Anna Di Somma:
Un intellettuale di vocazione. A proposito de *La vocazione dell'arciere*. Prospettive critiche sul pensiero di José Ortega y Gasset..... 229

SEGNALAZIONI, NOTE, RECENSIONI.....244

Deblicca barea: un piccolo grande mistero del flamenco, di G.F. (244). Mario Faraone (ed.), *Su il sipario Watson*, Sapienza Università Editrice 2013 (246). Pier Francesco Zarcone, *Il Messia armato*, Massari 2013 (250). Mariella Combi, Luigi Marinelli, Barbara Ronchetti (eds.), *La patria degli altri*, Sapienza Università Editrice 2013 (251). Alexandra Zingone, *Affricana*, Salvatore Sciascia Editore 2012 (255).



«TRA SCILLA E CARIDDI, OVVERO DALLA PADELLA ALLA BRACE»
EVOLUZIONE E INVOLUZIONE DEI CPT DALLA LEGGE TURCO-NAPOLITANO ALLA
LEGGE BOSSI-FINI

VERONICA BALBO

1) INTRODUZIONE

Nel corso del mio percorso universitarioⁱ ho avuto la possibilità di affrontare tematiche estremamente attuali e molto vicine ai miei interessi personali. In particolare, ritengo una gran fortu-

ⁱ Il presente saggio deriva dalla tesi di laurea triennale di Veronica Balbo in Scienze e tecniche dell'interculturalità, Facoltà di lettere e filosofia, Università degli Studi di Trieste, A. A. 2003-2004. La tesi, il cui titolo originario era *CPT: Applicazione dei diritti umani nell'Europa del III millennio*, rappresentava uno dei primi studi organici in assoluto sull'argomento. La redazione di *Studi Interculturali* ne ha deciso la pubblicazione perché, a dispetto degli anni, i CPT (oggi CIE, Centri di identificazione ed espulsione) continuano a essere oggetto di polemica e di critica anche da parte della Corte Costituzionale; inoltre sono di piena attualità le discussioni sul reato di immigrazione clandestina e, a livello governativo, sembra mancare del tutto un orientamento coerente nella politica sull'immigrazione, l'integrazione, la concessione della

na aver potuto realizzare una esperienza di stage, che mi ha dato l'opportunità di riflettere su cose e avvenimenti di cui avevo sentito parlare, ma verso i quali non mi ero mai posta in modo critico e non avevo effettuato letture approfondite. Mi riferisco alla realtà dei rifugiati, con la quale sono entrata direttamente in contatto grazie all'esperienza presso l'ufficio rifugiati dell'ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà),ⁱⁱ organizzazione no-profit, che si occupa di progetti di sviluppo e dell'accoglienza e della tutela dei rifugiati. È da qui che scaturisce il mio interesse nei confronti dei Centri di Permanenza Temporanea, tema da me sottoposto ad alcune ricerche, effettuate sia per interesse personale che dell'associazione. L'argomento mi ha incuriosito e mi ha stimolato a pormi domande, anche elementari, sulla loro nascita, struttura e funzione. In un primo momento non riuscivo a capire la necessità di questi luoghi, li credevo centri di accoglienza ma, leggendo e approfondendo le mie ricerche, mi sono accorta che erano l'esatto contrario. È la curiosità, quindi, che mi ha portato ad approfondire l'argomento e farlo poi oggetto della mia tesi, che ritengo possa essere un piccolo contributo alla diffusione di informazioni, difficili da reperire per chi non ha un interesse particolare a riguardo e soprattutto quasi impossibili da gestire in modo organico, in quanto le fonti esistenti sono poche e si basano soprattutto su articoli e interventi, a volte non facili da interpretare e che comunque si avvalgono di linguaggi tecnici.

La sintesi qui proposta concentra particolare attenzione sulle soluzioni attuate dalla più recente Bossi-Fini, passando inoltre attraverso le direttive emanate dalla Turco-Napolitano sui «centri di permanenza temporanea» e provvedendo quindi a evidenziarne gli aspetti contraddittori, rimasti fondamentalmente irrisolti, o addirittura amplificati, dalla successiva normativa n. 189/2002. In particolar modo, ho voluto mettere in evidenza le particolari anomalie burocratiche che rendono paradossalmente più difficile la strada per la regolarizzazione degli immigrati, con particolare attenzione al problema dei rifugiati e del rilascio dei permessi di soggiorno. La decisione di rimarcare, all'interno della mia ricerca, l'aspetto giuridico dei Centri di Permanenza, risentiva anzitutto della necessità di far capire cosa essi fossero e come funzionassero da un punto di vista legale, ma soprattutto del fatto che l'ipotesi di ricerca nasceva proprio all'interno di una forte contrapposizione tra dettati legali e applicazione degli stessi.

Ho cercato di non addentrarmi eccessivamente all'interno di questioni di diritto comunitario, ma piuttosto di fornire un quadro generale sul tema CPT, che mi permettesse di confrontare quelle che sono le compatibilità e le incongruenze tra le direttive dell'Unione Europea e le politiche migratorie adottate dall'Italia a riguardo. Per fare questo, ho ritenuto essenziale iniziare illustrando brevemente le principali caratteristiche giuridiche e pratiche delle due leggi qui esaminate.

cittadinanza. Riteniamo che il presente saggio sia tutt'ora un contributo utile per arrivare alla chiarezza su un tema che non è solo giuridico o politico, ma è anzitutto una grande questione umana.

ⁱⁱ L'ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus è un'associazione privata, laica e senza scopo di lucro che svolge un'opera di tutela a favore di richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione temporanea o sussidiaria presenti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia e organizza servizi di accoglienza ed integrazione nell'area nord orientale. Gli uffici sono a Trieste, in Via di Scorcola 2, 34134. Il sito ufficiale dell'ICS è disponibile all'URL: <<http://www.icsufficiorifugiati.org/>>.

2) LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO, 6 MARZO 1998, N. 40

Le direttive generali rimaste incompiute col decreto Dini del 1995,ⁱⁱⁱ vengono a essere opportunamente modificate dalla legge 40/98^{iv} sull'immigrazione, divenendo effettive con l'approvazione del decreto legislativo n. 286 del 25 Luglio 1998. Con tale provvedimento si intendeva rendere ulteriormente efficaci le politiche migratorie, con l'intento di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Tale legge, che rappresenta indubbiamente una svolta di portata notevole nell'ordinamento italiano,^v si dimostra coerente con le scelte ormai maggiormente diffuse e praticate nel resto dell'Unione Europea, che tendono a conseguire un non unico ma fondamentale risultato: un maggiore controllo dei flussi. Tuttavia, la nuova legge sull'immigrazione sembra porre in essere il problema dell'irregolarità da un punto di vista principalmente di ordine pubblico, in quanto *«non sostituendo alla logica dell'esclusione della fortezza asediata quella dell'integrazione, non assegna all'espulsione una logica residuale dimostrando di non volersi distaccare dalla tradizionale filosofia del fenomeno migratorio come questione di ordine pubblico»*.^{vi}

Tra i punti principali della normativa Turco-Napolitano vi sono infatti:

1) Regolazione dei flussi sulla base di quote programmate annualmente^{vii} nel rispetto e nella salvaguardia *«delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico»*;^{viii}

2) Maggiori controlli alle frontiere, *«nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore»*;^{ix}

ⁱⁱⁱ Si tratta del Decreto-Legge 18 novembre 1995, n. 489, *«Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea»*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.270 del 18-11-1995, entrato in vigore il 19-11-1995, ma mai convertito in legge. Il decreto prendeva il nome dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia Lamberto Dini. Permalink: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-11-18;489.

^{iv} La legge *«Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»*, del 6 marzo 1998, n. 40, è comunemente nota con il nome Turco-Napolitano dai nomi degli allora Ministro della solidarietà sociale Livia Turco e Ministro degli interni Giorgio Napolitano. Permalink: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40@originale.

^v La legge Turco-Napolitano sostituisce la normativa allora vigente, la legge Martelli - dall'allora Ministro guardasigilli Claudio Martelli - del 28 febbraio 1990 n. 39 che convertiva in legge il decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, *«Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo»*. Permalink: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39@originale.

^{vi} Ornella Di Mauro, *«La disciplina delle espulsioni nell'ordinamento italiano»*, secondo capitolo del suo *I centri di permanenza temporanea per immigrati. Aspetti legali e funzionali*, 2001, pubblicato da *L'altro diritto - Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*, ISSN 1827-0565, e consultabile online all'URL: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap2.htm>.

^{vii} L. 40/98, art. 3, comma 1, 3, 4.

^{viii} L. 40/98, art. 3, comma 3.

^{ix} L. 40/98, art. 9, comma 1.

3) Definizione giuridica dello straniero in termini di diritti-doveri e mediante la messa a punto di strumenti innovativi, quali ad esempio, la carta di soggiorno;^x

4) Regolamentazione del permesso di soggiorno in base al contratto di lavoro stagionale, subordinato (a tempo determinato o indeterminato) o autonomo;^{xi}

5) Disciplina delle espulsioni e del respingimento alle frontiere con l'istituzione del fermo amministrativo per i casi non immediatamente espellibili.^{xii}

Tra le novità più significative, quest'ultima rappresenta indubbiamente la più importante nell'ambito delle misure di contrasto applicate all'immigrazione irregolare. La previsione della modalità del trattenimento presso un domicilio coatto, inserita nella direttiva del precedente decreto Dini, diviene così effettiva con l'istituzione dei Centri di Permanenza Temporanea. Cambiamento che avviene contemporaneamente all'intensificarsi del numero dei provvedimenti d'espulsione emessi nei confronti di cittadini extra-comunitari.

Ma le novità non terminano qui. Infatti, si prospetta la possibilità per lo straniero di incorrere in un'espulsione semplicemente a seguito di una condizione di irregolarità amministrativa, condizione che va ad aggiungersi a quelle di espulsione per motivi di pubblica sicurezza e come atto sostitutivo della pena detentiva, già previsti dalla precedente legislazione.

Per riassumere, la Turco-Napolitano prevede quindi tre modalità di allontanamento coatto dal territorio:

1) L'espulsione amministrativa, che riguarda gli stranieri già presenti sul territorio nazionale in modo irregolare e quindi privi di soggiorno;

2) L'espulsione a titolo di misura di sicurezza, rivolta a quegli stranieri che, provvisti o meno del permesso di soggiorno, siano destinatari di una misura di sicurezza disposta dall'autorità giudiziaria in considerazione della pericolosità sociale da essi dimostrata nella commissione di un reato;

3) L'espulsione a titolo di sostituzione della pena detentiva.

Dove nei casi 2 e 3, rimangono sostanzialmente invariate le condizioni di espellibilità presenti già dalla precedente legge (con l'eccezione della modifica del decreto Conso,^{xiii} che eliminava la volontarietà da parte dell'interessato di richiedere la sostituzione della pena detentiva con

^x L. 40/98, art. 2, art. 9.

^{xi} L. 40/98, art. 5.

^{xii} L. 40/98, art. 13, art. 14.

^{xiii} Il decreto Conso - che prende il nome da Giovanni Conso, allora Ministro guardasigilli - è il decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri», convertito in legge il 12 agosto 1993. Permalink: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-06-14;187!vig=2014-02-14>. In esso vengono individuate le origini della detenzione amministrativa. Per essere precisi, si riscontrano «nei paletti posti dalla Corte Costituzionale all'indiscriminata criminalizzazione, di condotte non collaborative dello straniero destinatario di un provvedimento di allontanamento e nella volontà politica di non procedere alla criminalizzazione dell'ingresso irregolare». A tal proposito, si veda A. Caputo, «La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri», *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, n. 1/2000.

l'immediato allontanamento e prevedendone invece preventiva disposizione da parte dell'autorità giudiziaria), al caso 1 vengono invece a essere apportate delle sostanziali modifiche.

La facoltà di espulsione «per via amministrativa», con annessa possibilità di trattenimento, viene a colmare il vuoto del precedente decreto Dini, permettendo di integrare alla semplice intimazione, l'allontanamento coattivo. Tale modalità si rivolge a ogni «irregolare» presente sul territorio e, con un'ulteriore modifica alla precedente normativa, viene ad applicarsi indistintamente anche a soggetti non penalmente perseguibili, riguardando anche chi, privo di un permesso di soggiorno, non abbia provveduto a regolarizzarsi nei tempi debiti.

A ciò va poi ad aggiungersi la possibilità di ricorrere al trattenimento qualora sussista (e il prefetto che ha disposto l'espulsione lo rilevi, sulla base delle circostanze obiettive), «il concreto pericolo che il soggetto si sottragga all'esecuzione del provvedimento».^{xiv} Tale misura relativamente incidente sulla libertà personali, concede una certa discrezionalità con la quale il prefetto è messo in grado di giudicare la sussistenza di «circostanze obiettive» riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tali da determinarne la possibile sottrazione al pendente provvedimento.

Riguardo l'esecuzione immediata del trattenimento, essa viene a essere messa in atto:

- quando l'espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno (o dal Tribunale per i minorenni se il soggetto da espellere è minore di anni 18) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;^{xv}

- quando lo straniero si trattiene indebitamente sul territorio oltre il termine fissato con intimazione;^{xvi}

- quando lo straniero è soggetto all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione disposta dal giudice ai sensi dell'art 16;^{xvii}

Quattro divengono poi le ipotesi per le quali sussiste ancora l'intimazione (la legge Bossi-Fini le ridurrà a una soltanto):

- quando l'espulsione è disposta per ingresso clandestino, sempre che lo straniero non sia privo dei documenti attestanti la sua identità e nazionalità e il prefetto non rilevi un concreto pericolo che questi si sottragga all'esecuzione dell'espulsione, poiché, in quel caso, si procede ad accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

- quando lo straniero entrato irregolarmente «dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto sul territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40»;^{xviii}

- quando l'espulsione è disposta per soggiorno irregolare^{xix} nei confronti dello straniero che non ha chiesto il permesso di soggiorno o il suo rinnovo nel termine prescritto, o al quale il permesso è stato revocato o annullato;

^{xiv} Art. 13, comma 4, lettera b e comma 5.

^{xv} Art. 13, comma 4, lettera a.

^{xvi} *ibidem*.

^{xvii} Art. 16, comma 1.

^{xviii} Art. 13, comma 15.

^{xix} Ai sensi dell'art. 13 comma 2, lettera b.

- quando l'espulsione è disposta per sospetta pericolosità^{xx} e non vi sia pericolo che il soggetto si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

In tutti i casi per i quali sia prevista l'esecuzione del provvedimento espulsivo, viene disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, mentre lo straniero espellendo può invece essere trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporanea e assistenza più vicino qualora:

1) disposta l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera o il respingimento, non si possa procedere con immediatezza all'allontanamento dello straniero, poiché occorre procedere al soccorso dello stesso, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

2) disposta l'espulsione per soggiorno irregolare^{xxi} da eseguirsi con intimazione a lasciare il territorio, il prefetto rilevi, in base a circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

La 40/98 prevede poi la sospensione del decreto d'espulsione qualora i presupposti non siano ritenuti sufficientemente motivati o qualora un eventuale rimpatrio comporti il rischio concreto per il soggetto «di raggiungere frontiere o luoghi ove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche».^{xxii}

Tali condizioni divengono immediatamente ostative anche a un eventuale trattenimento presso Centri di Permanenza Temporanea, ove non diversamente prescritto (in base per esempio a una decisione presa in conformità della legge e salvo in cui vi siano imperiosi motivi di sicurezza nazionale).

Molti giuristi, sono d'accordo nell'affermare che con i Centri di Permanenza Temporanea, si sia istituito un diritto speciale, inteso come una specie di ordinamento separato e svincolato dai principi fondamentali dell'ordinamento generale. Diritto speciale, che veniva alimentato, secondo Caputo, anche da altri fattori (pur rimanendo l'istituzione dei centri quello principale): il fitto intreccio di norme che attribuiscono all'immigrato la posizione di soggetto costantemente sottoposto al controllo di polizia, il carattere perpetuo dell'illecito - amministrativo - relativo all'ingresso irregolare nel nostro Paese (un illecito non sanabile attraverso il decorso temporale).^{xxiii}

Caputo sostiene inoltre che «la detenzione amministrativa traduce e perpetua una visione dell'immigrazione come fenomeno in sé pericoloso per la collettività e da fronteggiare con gli strumenti propri

^{xx} Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c.

^{xxi} Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b.

^{xxii} Art. 33 della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 giugno 1995, n. 722.

^{xxiii} Cfr. A. Caputo, *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, cit.

della tutela dell'ordine pubblico, ossia costruendo la posizione dell'immigrato non in regola come quella di un criminale da tenere in custodia cautelare fino all'espulsione».^{xxiv}

Inoltre, il nuovo sistema di gestione della politica in materia di espulsione era solo in apparenza attuato con razionale gradualità (intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni, accompagnamento alla frontiera in caso di inottemperanza, trattenimento in centri di permanenza solo in caso di impossibilità di eseguire con immediatezza l'accompagnamento). In realtà, «il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa la regola. Esso deve essere disposto per chi: a) viene espulso per motivi di sicurezza o ordine pubblico;^{xxv} b) si è trattenuto indebitamente in Italia oltre il termine fissato nell'intimidazione; c) è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera ed è privo di documenti; d) si è trattenuto in Italia senza aver chiesto il permesso di soggiorno; e) è persona pericolosa».^{xxvi}

L'inserimento nei centri, poi, era (ed è tuttora) obbligatorio in tutti i casi in cui sia stato disposto l'accompagnamento, ma questo non può essere eseguito con immediatezza per necessità di:

- procedere al soccorso;
- procedere a identificazione;
- acquisire i documenti di viaggio;
- ottenere la disponibilità del vettore.

3) LA LEGGE BOSSI-FINI, 189/2002

I nodi rimasti irrisolti con la legge Turco-Napolitano, tra cui quelli legati allo status di clandestino e alla presunta disfunzionalità delle pratiche per le espulsioni (intorno ai quali si era acceso un intenso dibattito tra le diversi componenti parlamentari sui problemi legati alla sicurezza), troveranno risposta nell'attuazione della legge Bossi-Fini approvata in data 4 Giugno 2002.^{xxvii}

La nuova disposizione di legge, non riformulando ex-novo le direttive in tema di immigrazione dettate dalla 40/98, apporta a essa sostanziali modifiche, tra cui la trasformazione dello status di clandestino successivo all'espulsione, in reato penalmente perseguibile e la ridefinizione di alcune importanti condizioni per il soggiorno in Italia. Tale provvedimento sana di fatto le contraddizioni della Turco-Napolitano sul trattenimento degli stranieri ai fini dell'espulsione.

^{xxiv} A. Caputo, «Stranieri, identificazione e accompagnamento in Questura», *Questione Giustizia*, n. 4/1998.

^{xxv} Ex art. 13, comma 1, d.l. 286.

^{xxvi} L. Pepino, «Centri di detenzione ed espulsioni», *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2000.

^{xxvii} La legge Bossi-Fini del 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», entrata in vigore il 10 settembre 2002, prende il nome dai primi firmatari, Gianfranco Fini, vicepresidente del Consiglio dei ministri, e Umberto Bossi, Ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione. Permalink: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189>.

Nella precedente legge infatti, successivamente a un'espulsione non avvenuta,^{xxviii} soggiornare irregolarmente in Italia dava adito semplicemente a un nuovo provvedimento di allontanamento, e ciò non poteva in alcun modo comportare (per chi riuscisse a eludere fortunatamente tale misura) il carico di una procedura di tipo penale.

Con la Bossi-Fini ciò viene reso possibile, dalla punibilità, con la reclusione da sei mesi a un anno per chi successivamente al trattenimento e nel tempo massimo di cinque giorni, non abbia provveduto ad abbandonare con i propri mezzi il paese, ivi trattenendosi «senza giustificati motivi».^{xxix}

A proposito, il giurista Bonetti, si esprime come di seguito sul nuovo disegno di legge: «Si finirà così per arrestare e trasferire nel circuito penitenziario stranieri espulsi che senza giustificato motivo non hanno lasciato il territorio dello Stato. A causa della carenza dello Stato di dotarsi di un numero adeguato di centri di permanenza per dare effettività all'espulsione, molti stranieri, privi dei mezzi per pagare il viaggio di ritorno, diventeranno veri e propri ricercati, da arrestare e processare per direttissima».^{xxx}

L'elemento innovativo è quindi rappresentato dalla possibilità di perseguire penalmente il clandestino (oppure di portarlo nuovamente a un centro di permanenza) anche laddove l'impedimento al rimpatrio non sia addotto da motivi a lui imputabili (per esempio, l'indisponibilità del vettore), bensì per l'impossibilità materiale di procedere a un allontanamento nei tempi massimi del trattenimento fissati per legge. Oltretutto come osserva Simone Bisacca:

[...] Se nei famosi 60 gg. che è stato trattenuto presso il centro di detenzione temporanea non si è riusciti a metterlo su un aereo per il suo paese, si ordina allo straniero di andarsene entro 5 gg. (in luogo dei precedenti 15); se non lo fa, si becca [sic] da sei mesi a un anno di arresto e nuova espulsione; se prova a rientrare in Italia, si becca [sic] da uno a quattro anni e nuova espulsione; è inoltre previsto l'arresto in flagranza, processo per direttissima e, naturalmente, possibilità di trattenimento presso i centri di de-

^{xxviii} L'espulsione viene comunque considerata effettiva.

^{xxix} A tal proposito, cfr. Ornella di Mauro, «Il disegno di legge n. 795 recante modificazioni alle norme in materia di immigrazione e asilo», capitolo 5 del suo *I centri di permanenza temporanea per immigrati. Aspetti legali e funzionali*, cit., all'URL: <<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap5.htm>>: «Nessuna indicazione viene fornita sulla interpretazione da dare ai 'giustificati motivi' che esonerano lo straniero rimasto sul territorio dalla sanzione penale. Nel vuoto legislativo appare non lontano il rischio della reviviscenza della fattispecie di cui all'art. 7 bis della legge Martelli che puniva, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adoperasse per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente. Tale fattispecie, che è stata ritenuta incostituzionale dalla sentenza n. 34/1995 dalla Corte Costituzionale per violazione del principio di tassatività, rischia di trovare applicazione con il nuovo disegno di legge nel caso in cui con la nuova fattispecie penale si persegua lo straniero che, rilasciato a scadenza termini dal centro di permanenza per impossibilità di procedere all'allontanamento in mancanza dei documenti di viaggio necessari, non lasci entro 5 giorni il territorio italiano (in luogo dei precedenti 15)».

^{xxx} Paolo Bonetti, «Profili costituzionali della convalida giurisdizionale dell'accompagnamento alla frontiera», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2/2002.

tenzione temporanea. Si badi che tutto questo può accadere ad uno straniero che non abbia commesso alcun reato, ma che sia entrato semplicemente in Italia da clandestino.^{xxxii}

L'orientamento appare indubbiamente diretto verso una progressiva stretta, definita da alcuni giuristi come tendenza all'«immigrazione zero» che «se da un lato erge nuove barriere contro l'immigrazione clandestina, dall'altro sembra chiudere le porte dell'Italia anche all'immigrazione regolare».^{xxxiii}

Tra i più importanti provvedimenti attuati dalla nuova legge, vi è sicuramente quello che ha apportato le modifiche agli articoli che disciplinavano il diritto d'asilo,^{xxxiii} che, diversamente dalla precedente legge, ritiene la semplice domanda d'asilo non più condizione sufficiente all'annullamento di un provvedimento d'espulsione. A questo, si aggiunge l'ulteriore possibilità di imporre l'obbligo del trattenimento del richiedente presso centri di permanenza o appositi «centri di identificazione», rispettivamente per coloro già colpiti da una procedura d'espulsione o che abbiano eluso i controlli alle frontiere, o che si siano trovati in una condizione di irregolarità.

La nuova legge, riduce inoltre i tempi per le decisioni, rispettivamente 35 e 20 giorni a seconda che venga seguita la procedura più lunga per immigrati regolari o quella abbreviata per i non regolari il cui eventuale (nel caso degli intimati d'espulsione o dei trattenuti al fine di essa) trattenimento in centri di permanenza può essere in tal caso esteso a sessanta giorni, tempo generalmente sufficiente al pronunciamento della Commissione Centrale.

Avverso la decisione sfavorevole della Commissione, può essere chiesto un riesame della pratica entro cinque giorni e il pronunciamento della stessa entro i successivi dieci. A fronte di un ennesimo parere negativo, può essere fatto ricorso al Tar. Tuttavia, nei quindici giorni che intercorrono fino all'ulteriore responso, il ricorso non ha effetti sospensivi e quindi non impedisce né di procedere all'esecuzione del provvedimento di allontanamento già emesso e sospeso a seguito della richiesta di asilo, né di disporre, (per la prima volta), ed eseguire il provvedimento di allontanamento emesso nei confronti dello straniero irregolare o di quello che abbia eluso i controlli di frontiera.

Tale disposizione ha suscitato perplessità e critiche, poiché ritenuta da più parti in contraddizione col principio del *non-refoulement*, secondo il quale gli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra, «non possono in alcun modo espellere o respingere un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà siano in pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un gruppo sociale».^{xxxiv}

Ulteriori cambiamenti significativi apportati dalla nuova legge riguardano poi il tentativo di rendere più efficaci i provvedimenti d'espulsione. Allo scopo di soddisfare questa necessità, il legislatore ha previsto, in particolare, delle modifiche riguardo la disciplina delle espulsioni e del

^{xxxii} Simone Bisacca, «Senza carte, senza diritti. Legge Bossi-Fini: la normativa sulle espulsioni», *Umanità Nova*, n. 10 del 17 marzo 2002, all'URL: <www.ecn.org/uenne/archivio/archivio2002/un10/art2094.html>.

^{xxxiii} «Osservazioni dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e Magistratura democratica sul disegno di legge n. 795/Senato», *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2001, 4, p. 225.

^{xxxiii} L. 189/2002, artt. 24 e 25.

^{xxxiv} Art. 33, Convenzione di Ginevra.

trattenimento presso i CPT. Per prima cosa, l'intimazione a lasciare con i propri mezzi il territorio, nei termini di quindici giorni dalla consegna del provvedimento, viene sostituito con l'immediato accompagnamento alla frontiera.^{xxxv} Dopodiché, i termini per il ricorso raddoppiano, 60 giorni in luogo dei precedenti 30. Tuttavia il termine comincia a decorrere dall'emissione del provvedimento e non più dal momento della consegna.

L'efficacia delle espulsioni dovrebbe inoltre essere garantita dalla durata del tempo entro il quale non si può accedere nel paese da cui espulsi: 10 anni (raddoppiato rispetto alla Turco-Napolitano), salvo casi in cui, su specifico disposto dell'autorità amministrativa, l'eventuale espulsione venga ridotta a cinque con adeguata giustificazione nella complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

In questo modo si viene però a creare una contraddizione, in quanto, in relazione al cospicuo aumento del numero dei trattenimenti presso Centri di Permanenza, previsti dall'entrata in vigore della normativa, il progetto Bossi-Fini non prevede un'altrettanto considerevole crescita del numero delle strutture, prolungando invece la possibile durata massima del trattenimento di ulteriori 30 giorni, necessari a garantire la maggior efficacia degli strumenti per l'allontanamento degli stranieri. Il pericolo di sovraffollamento dei centri di permanenza, dettato dal crescente numero potenziale di trattenuti senza una corrispondente espansione numerica delle strutture, alimenta inoltre il timore di forze politiche e addetti ai lavori (operatori, utg, etc.), riguardo il possibile incremento dei rischi di ingestibilità delle strutture.

La legge Bossi-Fini può essere non a torto definita come una legge sul lavoro oltre che sull'immigrazione, proprio in virtù dei cambiamenti portati rispetto alla Turco-Napolitano, volti a disciplinare più dettagliatamente tale ambito. Se prima infatti occorreva un permesso di soggiorno per accedere a un lavoro in regola, adesso è il lavoro a essere condizione primaria per la permanenza sul territorio. Ciò configura una situazione nella quale lo straniero appare sempre più forza-lavoro e sempre meno soggetto «umano e giuridico».

E se il possesso di un lavoro rappresenta la sola via per un regolare soggiorno e qualora privi di esso si finisca col compiere un illecito anche penalmente perseguibile quale quello della «clandestinità», allora per un semplice sillogismo, chi non lavora o più semplicemente il lavoro lo ha perso e non ne ha trovato un altro nell'arco di sei mesi,^{xxxvi} commette un illecito, perseguibile con l'espulsione o addirittura col carcere come spiegato a inizio paragrafo, qualora non si ottemperi agli obblighi di abbandonare il paese a espulsione avvenuta. Tale legge, materializza in se stessa l'immagine, radicata nell'immaginario collettivo e fomentata dai partiti promotori, dell'immigrato clandestino come colui che è dedito ad attività criminose e che è quindi pericoloso per la collettività.

^{xxxv} Fuorché nei casi di permesso di soggiorno non rinnovato nei termini di 60 giorni dallo scadimento dello stesso, per il quale resta in vigore l'intimazione.

^{xxxvi} Occorre in tal caso osservare come la legge Bossi-Fini oltre a ridurre il tempo per la ricerca di un nuovo lavoro da un anno a sei mesi, raddoppia i tempi da un mese a due per contratto a tempo determinato, tre mesi per contratto a tempo indeterminato, preventivamente ai quali si debba dichiarare di aver trovato una nuova occupazione.

L'insieme di misure approntate dalla Bossi-Fini, sembrano muovere più dalla considerazione del «pericolo di una vera invasione dell'Europa da parte dei popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione o a condizioni di sottoccupazione» (come emerso dal rapporto di presentazione della legge in Parlamento),^{xxxvii} che della quanto mai «reale» inarrestabilità di un fenomeno destinato a crescere ancora o, come sottolineato da alcuni demografi ed economisti, ad «autoregolarsi» nel tempo, in base a una serie di fattori economici e sociali.

Tale legge, definita addirittura «un passo indietro» nella direzione di una maggiore integrazione sociale della popolazione alloctona, non sembra risolvere molti dei problemi legati all'immigrazione bensì ad alimentarne degli altri.^{xxxviii}

In proposito la Bossi-Fini introduce la proposta di combattere l'immigrazione clandestina, dando nuovo impulso produttivo ai Paesi più poveri, cercando al tempo stesso di ridurre le enormi differenziazioni economiche che si sono create all'interno dell'area mediterranea. L'Italia si dovrà quindi impegnare in un confronto internazionale per elaborare un progetto diretto ad attuare una effettiva cooperazione e una politica globale per l'occupazione, rispettando il principio, espressione di civiltà, che «ogni uomo non può essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro».^{xxxix}

Non vengono tuttavia esplicitate le modalità con cui tale obiettivo possa realmente essere perseguito, venendo altresì a emergere l'ulteriore aspetto contraddittorio rispetto al principio per cui «ogni uomo non può essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro» e una legge per cui invece «ogni uomo ha il diritto di venire in Italia solo se ha un lavoro»: frase che sintetizza al meglio la nuova disciplina sull'immigrazione. Nello specifico, non appare sufficientemente chiarito come si possa elaborare un progetto internazionale nell'interesse dei paesi poveri, attraverso una politica restrittiva dei flussi da quegli stessi paesi.

4) CENTRI DI ACCOGLIENZA (CDA) E CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA (CPT)

Prima di toccare l'argomento centri di permanenza, vorrei soffermarmi su una distinzione che ritengo necessaria al fine di sgomberare il campo da equivoci sulla natura delle strutture istituite con la legge Turco-Napolitano. Occorre infatti tener presente che un centro d'accoglienza è cosa ben diversa da un centro di permanenza temporanea sebbene la demistificante operazione mass

^{xxxvii} Relazione illustrativa al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri. La considerazione è riportata in Ornella Di Mauro, «Il disegno di legge n. 795 recante modificazioni alle norme in materia di immigrazione e asilo», cap. 5 del suo *I centri di permanenza temporanea per immigrati. Aspetti legali e funzionali*, 2001, pubblicato da *L'altro diritto - Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*, ISSN 1827-0565, e consultabile online all'URL: <<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap5.htm>>.

^{xxxviii} Dove tendono ad intensificarsi le misure restrittive, continuando a crescere il numero di coloro che sono costretti a emigrare verso i paesi più sviluppati, «i clandestini» rischiano di aumentare invece di diminuire e neppure l'eventualità di iper-efficienti centri di permanenza sparsi su tutto il territorio nazionale può sortire efficaci effetti di contenimento.

^{xxxix} L. 189/2002, art. 2.

mediatica tenda a equiparare gli uni agli altri, contribuendo ad alimentare la disinformazione dell'opinione pubblica rispetto a un argomento a molti ancora oscuro.^{xl}

Tra queste due strutture, esistono indubbiamente dei punti in comune: tanto un CDA quanto un CPT svolgono funzioni di assistenza a immigrati indigenti, garantendo loro vitto e alloggio, seppure nel rispetto di alcune norme igieniche e di vita comune. Dentro di essi, si viene a condividere un determinato lasso di tempo, (che dura generalmente sei mesi, ma che può essere prolungato per ulteriori sei qualora l'interessato ne faccia richiesta motivata all'Ufficio Assistenza almeno 30 gg. prima della scadenza) con altre persone di diversa etnia, secondo regole di pacifica convivenza e rispetto reciproco. Il periodo di permanenza presso un centro d'accoglienza serve in genere a sopperire all'iniziale smarrimento di immigrati che sfuggono da condizioni di miseria dentro al proprio paese, favorendone altresì l'inserimento abitativo nel tessuto sociale della città e la ricerca di un posto di lavoro.

Riguardo a quest'ultimo punto, che riassume in poche parole ruoli e funzioni di un centro d'accoglienza, si scorgono significative differenze rispetto ai centri di permanenza temporanea, costruiti con l'intento opposto di «allontanare coattivamente» dal territorio, e quindi dal tessuto sociale e relazionale del paese, lo straniero oggetto di un provvedimento d'espulsione. Tale distinzione, assume maggior rilevanza rispetto alla definizione data poc'anzi di «*allontanamento coattivo*», dove il secondo termine, presuppone la non volontarietà dell'interessato all'espatrio. Più in generale, il trattenimento presso un centro di permanenza non è mai, o almeno così prevede la legge, un atto volontario. Al contrario, è un atto volontario quello dello straniero in difficoltà che intenda ricorrere a una forma di sostegno per il tempo necessario alla ricerca di un lavoro. Ovviamente, non è ciò che accade presso un centro di permanenza temporanea: le alte recinzioni metalliche, che delimitano un CPT e che servono a far sì che nessuno si allontani durante il trattenimento, non fanno parte della struttura di un Centro d'accoglienza, che vive semmai il problema opposto di regolare i numerosi ingressi, rispetto a quello di impedire le fughe.

La parola «accoglienza» usata per definire i centri per il trattenimento degli stranieri in attesa di espatrio appare allora come un eufemismo, volto a rendere il meno evidente possibile, il parallelo con le più note strutture carcerarie, come più avanti osservato. Occorre tuttavia sottolineare che in Italia, esistono dei luoghi in grado di svolgere la doppia funzione di accoglienza-espulsione, come il centro di san Foca a Lecce, ma che oltre a essere un'esigua minoranza rispetto agli altri centri d'Italia, sono predisposti per la cosiddetta «prima accoglienza» della durata massima di 48 ore, di chi sbarca sulle coste pugliesi o siciliane e da cui, in molti casi hanno luogo da subito i respingimenti. Tali «ibridi» (una via di mezzo tra CDA e CPT, quest'ultimo a sua volta una specie di incrocio tra carceri e centri di accoglienza), hanno inoltre un'efficacia limitata

^{xl} Secondo la legge 563/95, i Centri di Accoglienza sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento. Invece, secondo l'art. 14 della legge 286/1998, i Centri di Permanenza Temporanea, sono strutture detentive dove vengono reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di regolare titolo di soggiorno. In base ai cambiamenti introdotti dalla legge Bossi-Fini, i CPT sono oggi denominati CIE (Centri di identificazione ed espulsione).

dovuta proprio alla loro non specifica funzione.

5) CENTRI DI PERMANENZA, LEGGI, ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Le disposizioni di legge relative ai centri di permanenza temporanea e assistenza sono regolate dall'art. 5 comma f della CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell'uomo),^{xli} che disciplina i casi tassativi in cui un soggetto può essere privato della libertà personale. Tali direttive, trovano applicazione in Italia secondo quanto previsto dall'art. 13 comma b della costituzione: «*In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria*».

Non appare ben chiaro, alla luce di quanto disposto in sede europea, in quali casi un eventuale trattenimento, debba considerarsi un «*caso eccezionale di necessità e di urgenza*». Il provvedimento, che deve essere motivato dal questore, prevede in tal senso un ampio margine di discrezionalità col quale sia possibile giudicare circa situazioni di «*impellente necessità ed urgenza*».

L'ulteriore contraddizione insorta in sede giuridica rispetto alla presunta incostituzionalità di un provvedimento «*lesivo delle libertà personali*» non emesso direttamente dall'autorità giudiziaria, è stata di fatto risolta dall'obbligo (previsto dall'emanazione della Turco-Napolitano) di convalida del trattenimento da parte del giudice entro e non oltre le quarantotto ore, in mancanza della quale, l'atto è da intendersi «*revocato e privo di ogni effetto*».

Secondo gli ispiratori della normativa che istituisce i centri di permanenza temporanea e assistenza, il trattenimento è una misura che incide sulla libertà personale dello straniero. Non lo è tuttavia, sia se rapportato ai principi costituzionali dell'art. 13 comma c, sia nel momento in cui esso viene a essere presentato (nella relazione di accompagnamento alla legge n. 40) come una vera e propria necessità, caratterizzata «*dall'estraneità dei centri di permanenza temporanea e assistenza al circuito penitenziario, dalla conformità del trattenimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'omogeneità della misura alle normative previste negli altri ordinamenti europei*».^{xlii}

Da come descritto, l'istituzione di strutture di trattenimento, appare per lo più come una misura incidente sulla «*libertà di fatto ma non di diritto*» (inteso da un punto di vista costituzionale), nel momento in cui prevede disposizioni di tipo «*amministrativo*» e non «*penale*» con le quali il soggetto possa venire sottoposto a una restrizione delle libertà anche a monte di un decreto motivato dall'autorità giudiziaria. Secondo norme di diritto costituzionale, il trattenuto è quindi giuridicamente «*libero*», non sussistendo a suo carico un reato specifico per il quale possa essere previsto un periodo di limitazione della libertà, tuttavia, «*di fatto*», la condizione di irregolarità nella quale versa e per la quale sussistono le condizioni per il trattenimento, sono in grado di precludergli la libertà.

^{xli} Il testo integrale della CEDU e dei vari protocolli aggiuntivi è consultabile online all'URL: <<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ITA>>.

^{xlii} Relazione illustrativa al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, cit. La considerazione è riportata in Ornella Di Mauro, *I centri di permanenza temporanea e assistenza*, cit.

In Italia, i CPT, sono regolamentati rispettivamente dall'art. 14 della legge 40/98 e dall'art. 13 della legge Bossi-Fini, nella parte relativa alle modalità per l'esecuzione dell'espulsione. I centri, di proprietà del Ministero dell'Interno, vengono gestiti dai Prefetti delle Province, che, a loro volta, «*possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato o di cooperative di solidarietà sociale*».^{xliii}

L'art. 14 comma 1, disciplina inoltre che il trattenimento «*non si prolunghi oltre i tempi "strettamente" necessari al rimpatrio e che non possa essere emesso con alcuna funzione cautelare, in vista dell'adozione di un possibile successivo provvedimento di allontanamento*».^{xliv} Anche questo punto presenta una contraddizione di fondo, che si può individuare nel fatto che all'affermazione che il trattenimento non può prolungarsi oltre i tempi «*strettamente necessari*», si contrappone una pratica di trattenimento non inferiore ai 30 giorni, prolungabile di altri 30. Delle normative interne alle strutture di permanenza, si parla nei commi 2-7 dell'art. 14, all'interno dei quali vengono esplicitate le modalità del trattenimento nonché diritti e doveri del trattenuto.

I commi 3 e 4, disciplinano le modalità di convalida del trattenimento, (secondo quanto detto a inizio paragrafo) volte a rendere «*effettivo*» il provvedimento d'espulsione:

3. «*Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento*».

4. «*Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione*».

Il comma 5, l'unico a esser stato integrato dalla successiva legge Bossi-Fini, stabilisce i termini per la durata del trattenimento:

«*5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore*».

Il tempo di massimo di permanenza viene a essere modificato dalla legge 795:

[I] comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice*».

^{xliii} Art. 14, comma 9.

^{xliv} Art. 14, comma 1.

La nuova legge riduce inoltre i tempi in cui lo straniero non allontanato coattivamente per scadimento termini, debba provvedere ad abbandonare da solo il paese, 5 giorni invece di 15, pena l'arresto da sei mesi a un anno, scontabile con un ulteriore trattenimento ai fini di una seconda espulsione. Il comma 6, prevede la possibilità per lo straniero di ricorrere in cassazione contro il decreto d'espulsione e la sua eventuale convalida: «6. *Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura*».

Occorre tuttavia sottolineare, come la legge Bossi-Fini preveda inoltre l'obbligo delle impronte digitali per tutti gli stranieri, con la possibilità di agevolare non poco le pratiche per l'identificazione, creando altresì le condizioni affinché grazie anche alla progressiva informatizzazione e alla creazione di una banca dati internazionale, sia possibile risalire alla nazionalità del trattenuto in tempi molto più brevi. Ciò apparirebbe allora in contraddizione con la necessità di prolungare ancora, rispetto alla precedente legge, i tempi di permanenza.

Un'altra lacuna, si può riscontrare all'interno del già nominato comma 5, che, nel momento in cui disciplina la durata della misura del trattenimento, non definisce con chiarezza cosa debba accadere quando, decorso il termine massimo di permanenza, non sia stato possibile procedere al rimpatrio. Se infatti la mancata espulsione non annulla il provvedimento a carico dell'interessato è allora competenza delle questure decidere se reiterare anche da subito il trattenimento nei confronti dello straniero irregolare, il che comporta un duplice rischio:

- la disomogeneità del trattamento in situazioni analoghe: vi sono questure che ripristinano la misura non appena lo straniero varca la soglia del cancello del centro, altre che optano per il ripristino del trattenimento solo dopo un congruo lasso di tempo, dando così la possibilità allo straniero di ottemperare volontariamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

- la possibilità di reiterare 'a catena' il trattenimento, intervallato da brevi sospensioni ogni 30 giorni.

Alcuni rilievi critici si possono effettuare anche sul comma 6, riguardo la possibilità di ricorso in Cassazione. Infatti, poiché il termine per ricorrere avverso il provvedimento di espulsione è di 5 giorni e il termine entro il quale deve essere convalidato il provvedimento di trattenimento è al massimo di 96 ore, rimane poco spazio perché lo straniero possa proporre ricorso avverso il provvedimento di espulsione dopo l'udienza di convalida. E questo andrebbe a limitare il diritto di difesa del trattenuto, che, costretto ad allentarsi, non avrebbe, e non ha, la possibilità di difendersi personalmente. E anche la scelta di un avvocato di ufficio (in genere i più giovani e inesperti), che viene concessa al trattenuto, non è, il più delle volte, consona alla necessità di rendere effettivo il diritto alla difesa, poiché lo stesso difensore non può essere in grado di presentare il ricorso entro i brevi tempi che lo separano dal rimpatrio del suo assistito. La norma costituzionale, quindi, risulta violata soprattutto perché non vengono garantite le condizioni concrete dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Non si può avere un giusto processo, senza poter accedere a una giusta difesa.

Rispetto all'ultimo comma, il 9, emerge l'impossibilità di accesso e di visita di personale anche al di fuori di progetti di collaborazione, come sottolineato dal giurista Sergio Briguglio che ha

presentato alcune proposte in merito al trattamento degli immigrati presso i centri di permanenza affinché venga a essere prevista una presenza quotidiana di operatori esterni nel Centro all'interno di spazi appositi ove vengono resi noti gli orari, con una validità almeno mensile e di durata non inferiore alle due ore al giorno.

6) SULLE MODALITÀ DEL TRATTENIMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE

I commi 2 e 7 unitamente agli articoli 18-23 del regolamento d'attuazione stabiliscono le direttive in merito al trattamento dello straniero all'interno del centro di permanenza, con particolare attenzione ai suoi diritti-doveri e alle modalità del trattenimento come prescritto dal comma 2: *«Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno».*

Con la circolare del Ministero dell'Interno, vengono prese in esame in modo più dettagliato le modalità di gestione di un Centro di Permanenza Temporanea. In particolare:

1) Nella scelta delle aree da adibire a immobili, *«occorre effettuare una pianificazione territoriale delle strutture che tenga conto della localizzazione degli sbarchi e assicurare il rispetto dell'impatto ambientale».*

2) Il trattenimento all'interno del Centro deve essere *conforme al rispetto della dignità della persona e improntato ad assoluta imparzialità e assenza di discriminazioni di ogni genere.*

3) *È consentita la gestione del centro tramite stipula di convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati.*

4) Ad ogni trattenuto corrisponde una Carta dei diritti e dei doveri, che gli deve essere consegnata al momento dell'ingresso nel centro, unitamente al regolamento interno.

Si tratta di poche regole, ma che spesso, se non sempre, vengono ignorate o violate.

Per quanto riguarda il primo punto, si può facilmente risalire a resoconti e immagini che descrivono in modo crudo la realtà di un CPT, quasi sempre struttura ex-militare, posta quindi nelle periferie più isolate delle città, con ancora attaccate ai muri le targhette di «Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata» (vedi immagine 1), una chiara allusione al fatto che seppure la destinazione d'uso del luogo cambia, le forze dell'ordine continueranno a essere presenti, per sorvegliare i clandestini sorvegliati 24 ore su 24.



1

Ma non solo i cartelli richiamano a una struttura più simile a un carcere che a un centro *«di passaggio»*, così come dovrebbe essere. Basti pensare alle alte mura che circondano il perimetro dei centri, annesse di recinzioni metalliche, il più delle volte non ancora prive di filo spinato. (vedi immagini 2-3-4).



2



3



4

Ciò crea situazioni di marginalità, allo scopo di rendere il tutto più invisibile possibile, non permettendo a niente e nessuno di sapere e vedere.

Federica Sossi fornisce un ritratto significativo di queste strutture:

Via Corelli a Milano, Via Corelli a Milano, non il Centro di Permanenza, ma proprio la via, è una zona periferica, poco abitata, e i cui abitanti hanno smesso di lamentarsi dal momento in cui il centro è diventato, da Centro di Accoglienza quale era a partire dai primi anni Novanta, Centro di Permanenza, uno spazio nascosto, un luogo invisibile. Adesso si sta bene, è il ritornello che gli abitanti della zona con cui abbiamo parlato continuavano a ripeterci, nessuna inquietudine per l'invisibilità del Centro, nessun dubbio su chi vi fosse racchiuso. Solo gli irregolari, ci ha detto qualcuno, dando infinite definizioni della parola irregolarità, diverse le une dalle altre, ma sempre con la certezza che l'irregolarità avesse a che fare con un atto contro la legge, furto o altro. Nessun dubbio sulla contraddizione tra l'invisibilità del Centro e il loro credere di sapere che lì dentro si sta benissimo.^{xlv}

Riguardo il secondo punto, molti racconti di stranieri trattenuti nei centri, testimoniano che esiste una differenziazione di trattamento da straniero a straniero, in base soprattutto agli stereotipi che si sono diffusi all'interno della struttura. Ma per tutti non si riscontra un trattamento dignitoso, che dovrebbe essere invece rivolto a queste persone, che, a differenza dei detenuti, non hanno compiuto nessun reato penale. Tuttavia, nella realtà, i centri di permanenza stanno vedendo aumentare sempre di più la presenza di ex-detenuti, portando così sempre più alla deriva il reale obiettivo della struttura, attribuendole invece la sembianza di prigione. Riguardo la gestione dei centri, questa viene concretamente affidata ad altri enti, di cui lo Stato si avvale per facilitare il controllo. Essi sembrano però ridursi nella realtà a uno solo, la Croce Rossa italiana, che sembra aver conquistato il monopolio di gestione.

Infine, la direttiva prevede la consegna della Carta dei diritti e dei doveri a tutti gli «ospiti» del centro, ma troppe volte questa non raggiunge le tasche degli stranieri. Quasi nessuno di loro sa che lì dentro esistono dei diritti e che possono alzare la voce per ottenere alcuni servizi che gli spettano, come le chiamate, le sigarette, la possibilità di fare domanda di asilo, ecc. ecc.

Altri diritti invece vengono comunicati, ma non vengono previste le possibilità per farli valere, come ad esempio il diritto di difesa, per il quale il legislatore prevede la facoltà di accedere,

^{xlv} Federica Sossi, *Autobiografie negate. Immigrati nei lager del presente*, Manifestolibri, Roma 2002.

nel caso in cui lo straniero voglia fare ricorso dopo un provvedimento di espulsione, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio. Diritto che nella realtà non può essere fatto valere nel modo migliore dal trattenuto, in quanto il tempo fissato tra la sentenza di espulsione e l'allontanamento è di soli 5 giorni, insufficienti per il giudice incaricato di conoscere la parte in causa e i fatti direttamente dalla fonte. Tempo inesistente per lo straniero, che, dovendo allontanarsi senza poter fare ritorno, attende inerme la sentenza nel suo Paese, senza potersi difendere e senza sapere.

Sergio Briguglio, giurista esperto in materia ha in tal caso avanzato alcune proposte al fine di migliorare la condizione degli immigrati «ospiti» dei centri, proponendo in proposito che l'avvocato difensore possa avere colloqui con lo straniero prima della convalida della misura di trattenimento e che eventuali osservazioni sui risultati del colloquio possano venir vagliate dal giudice competente e all'Amministrazione e al gestore del Centro.

Ma le incongruenze non finiscono qua. Basti pensare al diritto dello straniero trattenuto alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei limiti stabiliti dal comma 2, e la libertà di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento. Libertà elencata, ma non rispettata.

Rispetto alla libertà «di diritto» che verrebbe garantita all'interno dei centri di permanenza, rispetto alla libertà e alla riservatezza dei colloqui, non appare esserci un riscontro «di fatto», nel primo caso per via della frequente impossibilità, da parte dei parenti del trattenuto ammessi alle visite, di recarsi al centro qualora irregolari, (poiché ciò comporterebbe loro l'applicazione del provvedimento d'espulsione col conseguente trattenimento), e nel secondo a causa dell'ingerenza da parte delle forze dell'ordine nei confronti di esterni ammessi al colloquio con gli stranieri presenti, soprattutto quando non si tratti nello specifico di parenti stretti del trattenuto, ma di figure professionali tra cui giornalisti o ricercatori universitari.

Non appare poi del tutto superato, il rischio del pregiudizio derivante dall'identità sessuale, da come emerso anche di recente su alcuni siti internet indipendenti, nei quali stando alle dichiarazioni di alcune donne non sarebbero mancati comportamenti pregiudiziali da parte nel personale di sesso maschile operante all'interno delle strutture.

A tal proposito, nella bozza presentata da Briguglio sul regolamento interno ai CPT, è presente un emendamento in grado di rendere meglio plausibile il rispetto dell'identità sessuale per mezzo di personale medico femminile obbligatorio all'interno delle strutture, come prescritto dalla proposta del giurista: «*Le donne di cui si dispone il trattenimento devono potersi avvalere dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle misure di sorveglianza l'Amministrazione cura, ove possibile, di provvedere alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile*»;^{xlvi} mentre in riferimento al problema delle violenze tra immigrati, i prefetti, congiuntamente

^{xlvi} Versione preliminare delle proposte per un «Manuale comune per il trattamento della persona trattenuta nei Centri» elaborate nell'ambito di un Gruppo di lavoro convocato dal Sottosegretario Maritati (15 Febbraio 2000). Il testo integrale del manuale è consultabile online nell'archivio gestito da Sergio Briguglio, all'URL: <www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/febbraio/regolamento-centri-3.html>.

ai gestori dei centri, hanno disposto l'intensificazione delle misure di controllo nonché la rigida divisione dei settori anche durante le ore del giorno.

Si nota la necessità di provvedere a umanizzare tali strutture «dall'interno», tentando il più possibile di rendere operativi alcuni principi presenti «di diritto» ma con una rispondenza relativa sull'effettività nei confronti dei trattenuti. Ciò si vede soprattutto dalla prima delle due proposte, nei confronti delle 48 ore di «vuoto giuridico» che precedono la convalida del trattenimento e che rappresenta senz'altro una grossa contraddizione in termini giuridici, come avrò modo di osservare più avanti.

L'esigenza di far sì che tali strutture rispettino compiutamente i diritti umani, nasce dalle numerose denunce legali inoltrate da trattenuti usciti negli anni passati per decorrenza dei termini o che ancora all'interno dei centri avevano avuto modo di lamentarsi con giornalisti, politici o ricercatori per il trattamento ricevuto. Secondo alcune testimonianze risulterebbero infatti risultati palesemente violati alcuni tra i più fondamentali diritti umani, non considerando quelli (a detta di alcuni giuristi) cui la già semplice esistenza di tali strutture comporta e che ne profilerebbero l'incostituzionalità giuridica.

Numerosi sarebbero, secondo quanto descritto dal *Dossier del centro delle Culture* in merito al CPT di Via Corelli a Milano, i casi di soprusi, violenze e molestie sessuali nei confronti di donne e più in generale casi di non rispetto delle dignità umana o dei diritti costituzionali. Ciò potrebbe essere in parte imputabile alla difficoltà di riuscire a gestire delle strutture comunque «detentive» seppur per un limitato arco di tempo, garantendo al tempo stesso una serie di libertà che facilmente possono venire a mancare qualora ci si trovi a vivere, spesso in molte persone, all'interno di spazi chiusi e ristretti. Il «non-rispetto» dei diritti avverrebbe allora in conseguenza dell'ampia gamma di tutele garantite e spesso nell'impossibilità pratico-operativa di far sì che vengano rispettate.

Occorre tuttavia osservare, come le cose siano andate progressivamente migliorando nel corso degli anni, in seguito a spiacevoli e quand'anche drammatici eventi che hanno avuto se non altro il merito di porre al centro dell'attenzione i diversi problemi di gestibilità, e che hanno portato quasi ovunque alla sostituzione di personale di polizia con cooperative o enti più esperti come la Croce Rossa, all'inserimento di nuove figure professionali in grado di adattarsi alle esigenze dei trattenuti, e all'adozione di un insieme di maggiori accortezze che vanno dall'attenzione al personale femminile fino al mantenimento di condizioni igieniche nel rispetto delle persone; in quella che è stata definita «umanizzazione» dei centri di permanenza temporanea.

Non mancano ancora diversi casi sospetti denunciati, nei quali sarebbe coinvolto maggiormente il personale di Polizia soprattutto al momento del fermo amministrativo, come denunciato da alcuni legali che operano nel settore immigrazione. Numerose denunce riguardavano poi il non soddisfacimento degli standard minimi di igiene e sicurezza previsti dalla convenzione Europea sui diritti umani. Dubbi però permangono su ciò che ancora accade in quei momenti che precedono o seguono la misura del trattenimento, momento in cui avviene l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il comma 7, dell'art. 14, dichiara espressamente l'impossibilità di indebito allontanamento da parte dello straniero dal centro di permanenza, sancendo l'obbligo da parte della forza pubblica,

di ripristinare la misura del trattenimento qualora violata: «7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata».

Suddetto comma, integrato dal regolamento d'attuazione dall'art. 21 commi 4, 8 e 9, prevede tuttavia delle eccezioni per le quali possa essere concesso l'allontanamento dal centro solo ove sussistano le condizioni previste dai commi 4 e 6 dell'art. 21 del regolamento d'attuazione:

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7) PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ. IL "CASO" DEI GIUDICI DI MILANO

La prima ordinanza di non convalida del trattenimento - riguardante ben nove immigrati in attesa di espatrio al Corelli di Milano - è datata 2 novembre 2000, e per la prima volta vengono sollevati dubbi di incostituzionalità sui CPT, perché la decisione è motivata non per l'insussistenza degli elementi a carico dell'espellendo, quanto per la presunta illegittimità delle condizioni che ne avrebbero causato il provvedimento.

La notizia coglieva tutti di sorpresa, guadagnando le prime pagine dei giornali e attirando il consenso di altri giudici milanesi, che di lì a poco avrebbero presentato 21 ordinanze di incostituzionalità rispetto alla legge 40/98 Turco-Napolitano. Un ampio dibattito che avrebbe investito opinione pubblica e forze politiche riguardava la possibilità che, reiterando a catena l'annullamento del provvedimento era possibile innescare un meccanismo in grado di paralizzare l'attività dei centri.

La Corte Costituzionale chiamata a verificare circa le questioni di legittimità sollevate dai giudici rispetto agli articoli 13 e 14 della suddetta legge, gettava acqua sul fuoco, dichiarando inammissibili le ordinanze emesse dai giudici di Milano. La decisione della Corte pronunciata con la sentenza n. 105/2001, metteva a tacere le speranze di quanti avessero atteso un'istanza di accoglimento in grado di mettere in discussione il sistema dell'allontanamento coattivo, trovandosi tuttavia a fare i conti con l'esigenza di ridefinire almeno parzialmente la posizione giuridica dello straniero oggetto di un provvedimento d'espulsione. Ma in cosa consistevano i profili d'incostituzionalità presentati dai giudici di Milano? In particolar modo, riguardavano gli articoli 13 comma 4, 5 e 6 e 14 della legge sull'immigrazione, relativi all'espulsione eseguita a mezzo della forza pubblica. La presunzione di incostituzionalità avrebbe quindi investito, al giudizio dei remittenti, la modalità dell'espulsione coattiva e del trattenimento.

Per quanto concerne la prima, i giudici avevano motivato la loro ordinanza adducendo che l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica fosse misura incidente sulla liber-

tà personale dello straniero e che come tale dovesse essere sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria:

Alcuni provvedimenti di respingimento e tutti i provvedimenti di espulsione eseguiti con accompagnamento immediato alla frontiera, provocando l'assoggettamento dello straniero all'altrui potere, comporterebbero restrizioni alla sua libertà personale. Tale modalità esecutiva dovrebbe pertanto essere assoggettata al vaglio giurisdizionale previsto dall'art. 13 della Costituzione a tutela della libertà personale. Da queste considerazioni consegue, per i giudici milanesi, il dubbio di legittimità dell'art. 13 commi 4, 5 e 6 del T.U., argomentato dalla mancata previsione per la particolare modalità dell'accompagnamento coattivo sia di una verifica preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, ex articolo 13, secondo comma della Costituzione, sia di una verifica successiva, mediante convalida del giudice entro quarantotto ore, ex articolo 13, terzo comma della Costituzione.^{xlvii}

Nella stessa occasione, Di Mauro riporta inoltre una serie di riflessioni di non secondaria importanza. A proposito dei provvedimenti di respingimento, ad esempio, afferma che:

Non vi è coercizione fisica nel provvedimento di respingimento alla frontiera immediatamente eseguito dall'effettivo rimpatrio dello straniero a bordo del vettore che l'ha condotto alla frontiera italiana e con la collaborazione spontanea del respinto. In tal caso il provvedimento consiste in un mero impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo in ordine alla dislocazione del proprio corpo nel territorio italiano e della possibilità di fissarvi una dimora più o meno stabile, senza che si producano ulteriori effetti. Pertanto se lo straniero respinto fosse regolarmente soggiornante si tratterebbe tutt'al più di una restrizione della sua libertà di circolazione e soggiorno. Un'effettiva coazione fisica si verifica invece quando si tratti di provvedimento di respingimento di straniero che sia già presente nel territorio nazionale, provvedimento disposto dal questore ed eseguito con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica nei casi previsti dall'art. 10, comma 2 del T.U.

Per quanto riguarda la modalità esecutiva, questa dovrebbe essere assoggettata al vaglio giurisdizionale previsto dall'art. 13 della Costituzione a tutela della libertà personale, perché «[l]'art. 13 della Costituzione, tutelando un diritto inviolabile e fondamentale, deve ritenersi operante anche a favore degli stranieri irregolari e clandestini».

Il provvedimento emesso dal Questore, sarebbe quindi mancato di una decisione preventiva del giudice. Secondo quanto previsto dalla legge 40/98, in cui all'autorità amministrativa è concesso di provvedere all'applicazione di misure lesive delle libertà individuali, ciò avrebbe con-

^{xlvii} Ornella Di Mauro, *I centri di permanenza temporanea e assistenza*, cit. Di Mauro riporta in nota gli articoli a cui fa riferimento:

L'art. 13 comma secondo della Costituzione dispone: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

L'art. 13 comma terzo della Costituzione dispone: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

traddetto ai dettati costituzionali dell'art. 13. Caputo commenta così la normativa sulle espulsioni:

[...] questa procedura rileva la volontà del legislatore del 1998 di sterilizzare il controllo giurisdizionale sull'operato dell'autorità amministrativa, privandolo di ogni chance di effettività: in questo senso, il rinvio alla disciplina processual-civilistica costituisce la tessera di un mosaico nel quale lo straniero da espellere è assoggettato ad un vero e proprio diritto speciale, che fa leva sulla dimensione non penalistica solo per neutralizzare le garanzie sostanziali e procedurali proprie dell'ordinamento penale, fondandosi, in realtà, su misure coercitive della libertà personale che nel sistema penale rivestono carattere di assoluta eccezionalità.^{xlviii}

La Corte dichiarava infondate le ordinanze, evitando da subito l'accostamento anche solo terminologico con le strutture carcerarie e dichiarando il provvedimento d'espulsione con accompagnamento alla frontiera misura incidente solo sulla libertà di circolazione, la quale essendo inoltre limitata allo stretto arco di tempo necessario al rimpatrio, rientrerebbe nell'eccezionalità prevista dall'art. 13 stesso secondo cui: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

D'altronde come sottolineato dai giudici milanesi chiamati a esprimersi sulla legittimità degli art. 13 e 14 della legge Turco-Napolitano:

Solo il trattenimento incide sulla libertà personale del soggetto e non anche il provvedimento di espulsione che comporta una restrizione della sola libertà di circolazione e soggiorno dello straniero. Se così non fosse [...] si dovrebbe sostenere che l'attività di protezione dei confini nazionali, del blocco degli scafisti ovvero del respingimento all'ingresso dell'extracomunitario privo di documenti (a volte estrinsecate si anche con modalità di coazione fisica), sia incostituzionale per mancato preventivo controllo dell'autorità giudiziaria.^{xlix}

Per quanto concerne il trattenimento, il ruolo dell'autorità giudiziaria sarebbe stato inoltre, a detta dei giudici remittenti, limitato alla semplice convalida, non travolgendo, la non conferma dell'atto amministrativo, il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, sempre gravante sullo straniero. In tal caso al giudice non sarebbe rimasto che «constatare» l'avvenuta espulsione, limitandosi a ratificarla.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 105/2001 provvedeva a sgomberare il campo da equivoci: «È errata la convinzione dei giudici rimettenti secondo la quale il giudice della convalida non può

^{xlviii} A. Caputo, «Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri», *Questione Giustizia*, 1999, 3, pp. 433-4.

^{xlix} Ornella Di Mauro, *I centri di permanenza temporanea e assistenza*, cit., sottocapitolo «3.4. La "rivolta" dei giudici di Milano».

estendere la propria valutazione anche al provvedimento di accompagnamento coattivo».¹ Secondo la Corte è lo stesso disposto letterale dell'art. 14 del T.U. a consentire un'interpretazione conforme al dettato costituzionale, poiché:

a) al quarto comma, stabilisce che il giudice convalidi il provvedimento, sentito l'interessato, solo «ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo»;

b) al terzo comma, dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli «atti».

Quest'ultimo comma imporrebbe al questore di rimettere al giudice non solo il provvedimento di trattenimento, ma tutti gli atti del procedimento a carico dello straniero, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione.

Uno dei dubbi di legittimità finora più discussi, e che è stato sollevato nelle 21 ordinanze di Milano, riguardava la cosiddetta «confusione dei poteri» tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, con esplicito riferimento alle 48 ore entro le quali il provvedimento d'espulsione deve essere comunicato dal questore al giudice e che come già in precedenza espresso, sembrerebbe tutelare maggiormente il detenuto carcerario rispetto al trattenuto di un centro di permanenza temporanea, proprio in virtù del fatto che il tempo previsto per legge e citato espressamente all'interno dell'articolo 13 della Costituzione - seppur definito «il più breve possibile» dalle disposizioni della 40/98 - prevede in ogni modo 48 ore in cui (prima ancora delle ulteriori 48 in cui deve avvenire la convalida), allo straniero impossibilitato a ricevere un proprio avvocato personale, non sia concesso un difensore d'ufficio fino a che il provvedimento non sia passato alla fase della convalida, momento in cui il giudice sentito l'interessato provvede a confermare o ad annullare la misura a suo carico.

Si noti che l'art. 20, comma 2, del Regolamento, prevede che l'eventuale difensore d'ufficio non sia designato dalla questura al momento in cui inizia il trattenimento, come avviene nel caso dell'arresto o del fermo, bensì dal giudice della convalida. Il giudice è quindi in grado di nominare il difensore d'ufficio solo poche ore prima dell'udienza di convalida. In questo caso risulterà materialmente difficile per il difensore recarsi nel centro di permanenza per parlare con il suo assistito prima dell'udienza di convalida: la maggior parte delle volte l'avvocato sarà costretto a presentarsi all'udienza del tutto all'oscuro dei provvedimenti a carico dello straniero. Di conseguenza, sarà difficile per lo straniero presentare prima dell'udienza di convalida l'eventuale ricorso contro l'espulsione, quando per mancanza di conoscenza dei suoi diritti, della lingua italiana o per qualunque altro motivo, necessiti dell'aiuto del difensore. Poiché una volta convalidato il trattenimento, l'espulsione può avvenire in qualsiasi istante, è evidente come l'udienza di con-

¹ Corte Costituzionale, sentenza del 22 marzo 2001, n. 105: «Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [...]». Il testo della sentenza all'URL: <www.asgi.it/public/parser_download/save/corte.costituzionale.105.2001.pdf>.

lida sia l'unico momento in cui sia utilmente possibile far valere eventuali ragioni che siano di ostacolo all'allontanamento coattivo.

La Corte Costituzionale con sentenza 385 datata 22 Novembre 2001, dichiarava inoltre infondate le ordinanze presentate dai giudici rispetto alla presunta violazione dell'art. 24 della costituzione, riguardante l'esercizio del diritto alla difesa.^{li} Secondo il parere della Corte, la difesa verrebbe a essere assicurata sia dalle libertà presenti all'interno dei centri, di ricevere visite di parenti o del proprio legale nonché di corrispondere anche telefonicamente; sia dalla nomina di un difensore d'ufficio effettuata dal giudice della convalida, che sarebbe presente all'udienza e in grado di acquisire, al più tardi in quella sede, ogni elemento di conoscenza utile alla difesa.

L'ultimo punto sul quale sono stati sollevati dubbi di legittimità, riguarda la durata della permanenza. Dove infatti la legge prevedeva un periodo di trattenimento in grado di variare dai 20 ai 30 giorni (con l'attuale legge dai 30 ai 60), tale misura, incidente sulle libertà individuali, sarebbe dovuta, a giudizio dei remittenti, essere stabilita preventivamente dall'autorità giudiziaria, sempre in riferimento all'art. 13 della costituzione il quale afferma che «*la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva*», dando in tal caso a intendersi il trattenimento come forma di limitazione presuntiva delle libertà personali.

Seppure la legge 40/98, a quel tempo in vigore, definisse il periodo di permanenza come «*tempo strettamente necessario*» (dando a intendere che la misura debba concludersi il prima possibile), il termine fissato per legge sarebbe stato tuttavia determinato a priori dalla legge stessa, togliendo di fatto al giudice la facoltà di decidere quando interrompere il trattenimento. La disciplina, non consentirebbe quindi al giudice di limitare la durata del provvedimento al periodo di tempo congruo in relazione alle concrete esigenze del caso.

La Corte Costituzionale, rigettava quest'ulteriore istanza presentata dai giudici di Milano, motivando la propria decisione in base a quanto previsto dalla stessa legge e secondo cui il periodo di tempo in cui avverrebbe la restrizione della libertà personale «*non deve essere consumato interamente*», aggiungendo inoltre che è pur sempre possibile, da parte del trattenuto, far valere la propria opzione di ricorso e che oltretutto qualunque misura incidente sulle libertà personali oltre la 48 ore iniziali, può avvenire solo qualora convalidata dall'autorità giudiziaria, secondo quanto prescritto dalla Costituzione.

^{li} Corte Costituzionale, sentenza del 22 novembre 2001, n. 385, «*Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) [...]*». Il testo integrale della sentenza è consultabile online all'URL: <<http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0385o-01.html>>.

8) TRAPPOLE BUROCRATICHE E GLI «IRREGOLARI» DI FATTO

Vivere da clandestini in Italia, come in qualunque altro paese della Comunità Europea, non è quasi mai una scelta volontaria. Chi lo fa, cerca di uscire forzatamente dal proprio paese, senza avere delle risorse materiali per farlo, senza che gli sia stato possibile entrare in possesso di un visto o senza che situazioni di regime politico gli abbiano concesso il permesso di espatriare. Tuttavia si ha come l'impressione che l'equazione «clandestino = criminale», sia tanto radicata da spingere molti a credere che chi entra senza documenti lo faccia in cattiva fede, perché è stato già espulso o perché ha problemi con la legge o più semplicemente perché ha qualcosa da nascondere.

I telegiornali e i quotidiani mostrano continuamente come gli immigrati che raggiungono in massa il nostro paese siano immediatamente etichettati come «clandestini», ossia come coloro che in Italia si dedicheranno ad attività illecite, proprio come «illecito» è stato il loro sbarco sulle coste. Per l'opinione pubblica essi sono e rimangono dei «clandestini», che andranno ad accrescere la criminalità, a vendere la droga o, se femmine, a prostituirsi, bollati solo perché privi di un visto, quando un solo parere favorevole della Commissione Centrale potrà invece regolarizzarli a tutti gli effetti.

Lo stesso Ministero dell'Interno definisce «clandestino» chi abbia oltrepassato il confine «illegalmemente» poiché privo dei documenti richiesti, differenziandolo dall'«irregolare» che invece ha soltanto i documenti scaduti o non più validi per soggiornare ulteriormente sul territorio italiano. Il primo appare da subito come «violatore delle leggi», dove per il secondo la definizione si mantiene più cauta seppur per entrambi il trattamento resti lo stesso, dovendo essi essere respinti o allontanati dai confini nazionali poiché di fatto privi dei requisiti.

Le anomalie tipiche che scaturiscono dal normale svolgersi delle pratiche per il soggiorno, nella burocrazia impacciata che rende talvolta un impresa mettersi in regola nei tempi debiti, sembrano evidenziare come talvolta l'essere o il divenire «irregolari» sia il frutto non già della volontà individuale di evadere la legge, bensì della quasi paradossale difficoltà che si incontra nell'affrontarla, dalle interminabili file presso gli Uffici Stranieri, fino ai lunghi ed estenuanti tempi che occorrono prima che le pratiche per la regolarizzazione vadano in porto.

Dal Lago, analizza criticamente le anomalie giuridiche che possono condizionare lo straniero al momento della presentazione di una domanda di regolarizzazione:

Mi preme notare però come un semplice documento, una ricevuta, possa decidere della vita di uno straniero, anche se questo non ha alcun potere di procurarselo. [...] D'altra parte, anche una domanda regolare non consentiva allo straniero di uscire dal limbo. Poteva essere in regola con i documenti, lavorare e avere un libretto di lavoro, eppure la decisione finale sulla sua regolarizzazione spettava a un'autorità che decideva certamente in base alla documentazione, ma era anche influenzata da circostanze politiche, dalle pressioni dell'opinione pubblica e dalla buona volontà o dalla sensibilità umana dei singoli funzionari.^{lii}

^{lii} Alessandro Dal Lago, *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 206.

9) L'ITER COMPLESSO PER CONSEGUIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

La macchinosità operativa degli Uffici immigrazione finisce con l'aprire le porte della clandestinità a migliaia di stranieri potenzialmente regolari e ciò semplicemente perché come sottolineato da Vaifra Palanca:

Il fenomeno dell'immigrazione si è imposto ad un apparato burocratico restio al cambiamento ed al rinnovamento, causando molte difficoltà alle amministrazioni che si sono trovate a dover intervenire. Neppure le leggi che nel frattempo si sono succedute hanno affrontato il problema dell'adeguamento organizzativo delle amministrazioni alle esigenze emerse dalla presenza dell'immigrazione, lasciando ad enti locali e servizi, spesso sottodimensionati rispetto alle esigenze della popolazione locale, il compito di individuare le risposte adeguate.^{liii}

In ciò non può non scorgersi un vizio di fondo delle amministrazioni pubbliche italiane, nella complessità degli iter procedurali e nella superficialità e aleatorietà con cui spesso questioni delicate come quelle di un permesso di soggiorno vengono affrontate.

Si tratta talvolta di veri e propri ostacoli di natura prevalentemente amministrativa seppure in molti casi sia parso di trovarsi di fronte a una sorta di «diritto speciale» per immigrati, gestito da un organo con imperanti compiti di ordine pubblico più che di interesse sociale. Sono infatti Questure e Uffici Immigrazione a essere addetti al rilascio dei permessi di soggiorno. Tali organismi presenti con appositi sportelli nelle città italiane, sono apparsi insufficienti a gestire le molteplici richieste di regolarizzazione a loro pervenute (soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano), evidenziando carenze di personale non indifferenti che hanno finito col ripercuotersi negativamente sui richiedenti.

I problemi più ricorrenti appaiono connessi alla discrezionalità con cui gli uffici immigrazione rilasciano i relativi permessi, mentre ulteriori impacci sembrano verificarsi qualora l'immigrato non sia bene a conoscenza della legge. In tal caso l'ignoranza non giustifica, sicché è capitato che siano transitati in centri di permanenza temporanea in attesa di essere espulse, persone perfettamente in regola, ma che a un controllo erano risultate sprovviste del permesso richiesto, semplicemente per non conoscenza dell'obbligo di circolare con esso in modo da esporlo a ogni eventuale controllo di Polizia. Tali situazioni tendono a verificarsi con minore frequenza, in virtù della maggiore rigidità delle leggi, ma anche della più elevata conoscenza delle norme stesse da parte degli immigrati già al momento dell'arrivo in Italia. Più problematica appare la situazione in cui viene a trovarsi l'immigrato al momento della richiesta, la quale deve essere presentata presso le ambasciate, che rappresentano un ostacolo non indifferente da superare.

Il secondo ostacolo è rappresentato dalla presentazione della domanda allo sportello, dalle estenuanti attese fino alla compilazione della richiesta e le ovvie difficoltà interpretative. Il terzo ostacolo è rappresentato dal dopo, ovvero dai tempi che occorrono prima che il permesso di soggiorno venga a tutti gli effetti rilasciato, periodo in cui la posizione giuridica del migrante è generalmente di semi-regolarità, ma che può portare problemi soprattutto nel momento in cui sia

^{liii} Vaifra Palanca, *Guida al pianeta immigrazione*, Editori Riuniti, Roma 1999.

materialmente difficile per lo straniero spiegarsi nei termini adatti a ogni eventuale controllo. Il rischio diviene allora quello di incorrere in un'espulsione con possibilità di trattenimento.

A ciò vanno poi ad aggiungersi i mancati accertamenti da parte delle Questure sulla reale posizione giuridica dell'immigrato come denunciato dal Dossier delle Culture di Milano che parla in proposito di vera e propria «discriminazione» ai danni di cittadini regolari, che sarebbero in numero elevato rispetto ai trattenuti nei centri di permanenza temporanea. Anche l'eventuale smarrimento della documentazione non viene tutelato, né risultano valide eventuali fotocopie dei documenti originali. Da qui il dubbio che tali stratagemmi siano voluti, in modo da snellire i procedimenti per le espulsioni.

L'asilo politico è l'unico canale che permette l'ingresso senza visto all'interno di un paese UE, ma è anche l'unica strada percorribile per chi si trovi in attesa di espulsione presso un centro di permanenza temporanea. Ma la progressiva stretta sull'immigrazione clandestina applicata dalle recenti leggi in Italia, rende più problematico il riconoscimento dello status di rifugiato come di tutte le altre possibili vie di regolarizzazione. In seguito ai cambiamenti politici, in un paese come l'Italia, toccato solo in minima parte sia dal fenomeno migratorio che dal problema dei rifugiati politici, si è andata comunque verificando una sostanziale chiusura del canale dell'asilo che ha portato a una più alta soglia di accettazione delle domande presentate.

Ciò ha reso progressivamente più difficile l'utilizzo del canale dell'asilo politico come misura temporanea che permetteva a immigrati trattenuti in centri di permanenza di abbandonare la struttura nell'attesa del pronunciamento della Commissione. In particolare dall'emanazione della Bossi-Fini, il prolungamento del tempo della permanenza nei centri a 60 giorni unito alla procedura semplificata che prevede per le richieste d'asilo il pronunciamento della Commissione Centrale entro 20 giorni, rende di fatto impossibile al trattenuto abbandonare la struttura nell'attesa del parere della Commissione. In ciò non può non leggersi l'intenzione di bloccare il più possibile ogni «via di fuga» per l'immigrato in attesa di espatrio, garantendo la maggiore funzionalità dei centri appositamente adibiti a tale scopo.

Secondo il parere di un avvocato, il tentativo di fare richiesta d'asilo in attesa di una sanatoria, è la scelta migliore (o, certo, non una delle peggiori), in quanto molto più conveniente risulta tentare la strada della clandestinità temporanea, che, paradossalmente, offre maggiori garanzie rispetto a una regolarizzazione che ha percorsi di riuscita molto lenti e del tutto aleatori e che nella maggior parte dei casi si risolve nei modi peggiori per l'immigrato, in un paese dove il travaglio che la burocrazia comporta per il riconoscimento di un permesso di soggiorno o di un'iscrizione all'anagrafe, finisce col mettere il richiedente in una condizione di irregolarità giuridica.

10) NON-LUOGHI E NON-PERSONE

Per concludere, vorrei brevemente soffermarmi sul carattere prettamente umano - o non - dei centri di permanenza e di coloro che lì dentro sono costretti a stare. Innanzitutto, come già detto, i centri di permanenza temporanea sono strutture nascoste, posti «scomodi», che, proprio perché tali, alimentano il dubbio sull'esistenza di una qualche volontà da parte del ministero de-

gli Interni a tenerli nascosti all'opinione pubblica. Si sa che tali strutture esistono e che servono per arginare il problema dei clandestini, tuttavia non si sa (probabilmente perché non si deve sapere) cosa accada in quei centri o come vivano i trattenuti la loro permanenza antecedente l'espulsione.

Emerge quindi il sospetto che la carenza di informazioni sia per l'appunto voluta e che quel poco che viene trattato non rappresenti fedelmente la realtà bensì sia il frutto di costruzioni mediatiche. Il mezzo televisivo, e non solo, viene così visto come «creatore di realtà», ossia come strumento suscettibile di manipolazioni o strumentalizzazioni da parte della classe politica oltre che uno dei modi in cui è possibile tenere all'oscuro sui fatti. In tal modo si costruiscono realtà, che per gli immigrati sono le uniche possibili così come per l'opinione pubblica. Si arriva a un CPT credendolo un centro di accoglienza, si è ospiti come lo si è di un albergo o di un amico e da essi non si scappa, semmai ci si allontana:

Forse non è neanche un caso che tali strutture non abbiano nemmeno un nome, ma che assumano via via quelli della via o del quartiere sul quale si trovano. È così che essi appaiono come dei "non-luoghi", invisibili e sconosciuti dall'esterno e colla specifica funzione di far "sparire" (rimpatriando) centinaia di clandestini, a loro volta delle "non-persone", degli "scomparsi".^{liv}

La loro indeterminatezza è tale da non saperli definire in alcun modo. Federica Sossi sostiene inoltre che:

Chiamo lager Via Corelli pur sapendo, perché lo so, che Corelli è molto diverso dai campi di concentramento, ma anche dai campi di lavoro, ma anche dai campi di transito della Germania nazista. Che sia diverso dai campi di sterminio, questo va da sé, ma questo non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarlo nel caso in cui molta gente non pensasse, a torto, che la parola Lager si riferisce unicamente ai campi di sterminio e solo sterminio della Polonia. So che Corelli è diverso, ma so anche che qualcosa d'analogo c'è, che l'analogia non è solo con il carcere, con le comunità per minori, con gli alberghi, con i campi di accoglienza, e quant'altro. So che solo un diritto malato può costruire un doppio binario, e quel doppio binario quando comincia a esistere conduce sempre al campo, e la parola Lager in tedesco, vuol dire proprio campo, o anche, magazzino di trattenimento coatto, sempre per persone che non hanno commesso alcun reato [...].^{lv}

L'intento provocatorio dell'autrice risulta evidente, così come altrettanto evidente l'analogia tra Lager e CPT per ciò che concerne l'internamento senza aver commesso reati.

Tuttavia una differenza sostanziale emerge a riguardo. Come sottolineato da Sossi, nei Lager venivano svolti lavori forzati atti a contribuire all'armamento bellico delle truppe tedesche nell'arco della seconda guerra mondiale. Dentro a un centro di permanenza si vive all'opposto una situazione di «ozio forzato». L'«ospite» è costretto a permanere ma in tale tempo non deve fare nulla. L'improvvisa inoperosità anche di chi in carcere svolgeva piccole mansioni in grado di tenerlo impegnato diverse ore al giorno, determina talvolta casi di alienazione e veri e propri stati

^{liv} Federica Sossi, *Autobiografie negate*, cit.

^{lv} *ibidem*.

depressivi. Né alberghi, né carceri, né Lager dunque, tuttavia permane la difficoltà di definire e inquadrare tali «ibridi» anche tra gli addetti ai lavori. E a proposito degli immigrati che vi sono ospitati, Sossi afferma:

Sono detenuti? Sì, dice il senso comune, ma forse no, visto che non stanno in prigioni e che anzi magari sono stati trasferiti nel centro dopo un soggiorno in carcere. Sono ricoverati, come si dice di chi entra in ospedale o in un ospizio? No perché la ragione della loro «inclusione» non è determinata da malattia o età o abbandono, e i luoghi non sono aperti alle visite (anche se il corsivo è mio per indicare coloro che sono usciti senza essere rimpatriati si usa il termine «dimessi»). Dunque sono dei «reclusi», e però in strutture anche fisicamente diverse dalle carceri; inoltre quando vengono «liberati», sono quasi sempre allontanati dal nostro territorio nazionale, dalla nostra società. Sono figure nuove e spurie (come lo sono i luoghi dove vengono reclusi) che non hanno alcuna possibilità di far sentire la loro voce di persone singole.^{lvi}

Si assiste alla contraddizione, in cui l'immigrato è costretto a «non esistere» al fine di «esistere» e quindi di rimanere nel paese ospitante. La posizione di tutti quegli «ospiti» è talmente indefinita e indefinibile, che non si possono classificare in una precisa categoria di individui. Essi divengono, nella realtà, delle non-persone, intendendo con ciò dire che «sono vivi, conducono un'esistenza più o meno analoga a quella dei nazionali, ma sono passibili di uscire contro la loro volontà dalla condizione di persone».

È evidente come tale «non-esistenza» possa accrescersi ancor di più all'interno di un centro di permanenza temporanea, in cui gli stranieri trattenuti possono arrivare a negare la propria identità e quindi a «non-esistere» anche semplicemente per se stessi. Parlo in tal caso di un processo che tende verso l'annullamento della persona che passa per il disconoscimento della nazionalità, dell'appartenenza etnica, della propria identità.

Ma una cosa è certa: tutti i trattenuti sanno di essere diversi. Diversi nella pelle, nelle tradizioni, nell'anima, ma soprattutto nel trattamento. È tutto l'ambiente che gli sta attorno che li cambia, li fa vedere sotto un profilo più opaco, non ben definito, ma molto ben giudicabile. Come riporta Sossi, mentre intervista Fatima, una detenuta di un centro di permanenza:

Ma Fatima adesso è diversa, giusto o non giusto è entrata nell'eternità, c'è una legge che lo stabilisce, si chiama Turco-Napolitano, o legge 40, una legge del 1998 che stabilisce che per alcuni, come Fatima, il tempo sia sospeso, che la loro vita cambi, che entrino negli alberghi dell'eternità, che non si sentano altre persone, ma diverse sì, certo diverse, non c'è davvero bisogno di chiederlo, è la legge a stabilirlo, loro pensavano di essere uguali, uguali agli altri e uguali a sé stessi, e per fortuna c'è Borderline a ricordarglielo che sono diversi [...].^{lvii}

E ancora:

^{lvi} *ibidem.*

^{lvii} *ibidem.*

La legge toglie diritti [...] e toglie innanzitutto un diritto fondamentale [...], toglie il diritto alla libertà. Non quello alla diversità: accoglie, la legge accoglie e fa diventare diversi, accoglie nella diversità, fa rimanere, permanere nella diversità, a differenza degli altri, infatti, quelli che vengono accolti da questa legge non hanno il diritto a essere liberi, sono uguali agli altri, uguali a me, uguali all'entusiasta, non hanno commesso un reato e se l'hanno commesso hanno già scontato la pena in carcere, ma sono qui, accolti nella diversità. Il diritto alla differenza è l'unico che la legge rispetti, anzi, no, non lo rispetta, lo instaura, e stabilisce lei, la legge, chi è diverso e come deve essere accolto nella sua diversità.^{lviii}

Da una parte la presenza di immigrati è fondamentale per l'economia del nostro paese dall'altra essa costituisce una presenza ingombrante, che va a intaccare le relazioni tra dominanti e dominati, tra maggioranze e minoranze. Si finisce con l'accettare la presenza di extracomunitari sul proprio territorio, ma tentando di negarne, cancellandola, l'identità e l'appartenenza, sia attraverso un iter burocratico lento e macchinoso, che pone delle barriere a processi di integrazione e di negoziazione costruttiva con «l'altro» (l'immigrato resta spesso senza un permesso di soggiorno o un riconoscimento giuridico che lo garantisca o che gli dia modo di affermare se stesso), sia attraverso l'istituzione di luoghi dai quali si può uscire solo a condizione di negare la propria identità (o per il beneplacito delle autorità competenti).

Si assiste all'ennesima contraddizione per cui un immigrato per «essere» (riuscendo quindi a vivere una vita dignitosa lontano dalla barbarie o dalla fame della propria terra), sia in qualche modo costretto a «non essere», a esistere come altro da sé, «come non sé».

12) CONCLUSIONE

Il trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea è misura che incide sulla libertà individuale. Può esserlo già dal momento dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, come pure la Corte Costituzionale ha dovuto ammettere in occasione delle ventuno ordinanze di remissione sollevate dai giudici di Milano, ma lo è senza ombra di dubbio nel periodo antecedente l'espulsione dal territorio nazionale, nei sessanta giorni che possono occorrere all'accertamento dei documenti del trattenuto o più semplicemente al riconoscimento di una richiesta d'asilo.

Non esiste una differenza sostanziale tra trattenimento e detenzione (non superiore ai due mesi) di un carcere. In ambo i casi la libertà appare ugualmente soggetta a restrizione, difficile da mascherare dietro a «slittamenti semantici» o a provvedimenti legislativi solo «apparentemente» conformi al pieno rispetto dei diritti umani.^{lix} Durante la mia ricerca ho avuto modo di constata-

^{lviii} *ibidem*.

^{lix} Come afferma la relazione di accompagnamento alla legge n. 40, cit., che sottolinea come la misura del trattenimento viene ad essere presentata come una vera e propria necessità, caratterizzata «dall'estraneità dei Centri di Permanenza Temporanea e assistenza al circuito penitenziario, dalla conformità del trattenimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'omogeneità della misura alle normative previste negli altri ordinamenti europei».

re come la linea comune dei governi europei nella lotta all'immigrazione clandestina non sia riuscita a risolvere le enormi contraddizioni insorte con l'istituzione dei «centri di permanenza temporanea e assistenza», dei veri e propri «ibridi giuridici», a metà strada tra centri d'accoglienza e carceri.

Non è pensabile trattenere cittadini stranieri presso Centri di Permanenza «assicurando loro la necessaria assistenza e il pieno rispetto della dignità», dal momento in cui qualunque provvedimento incidente sulla libertà individuale è lesivo proprio di quel «pieno rispetto della dignità» per cui si è ritenuta necessaria l'emissione del provvedimento stesso.

Pur nell'eventualità di riconoscere al dettato legislativo una sua rispondenza su un piano pratico (comunque non emersa dalla ricerca), ci si troverebbe comunque nell'impossibilità di confermare quanto scritto a proposito della legge 40 sulla presunta estraneità dei CPT al circuito penitenziario e alla salvaguardia dei diritti dell'uomo, proprio perché spazi costituiti da sbarre d'acciaio e filo spinato - al fine di impedire i tentativi di fuga dei trattenuti e di allontanare coattivamente cittadini immigrati irregolari - non possono che dare vita, negli immigrati trattenuti, a stati di grave disagio col conseguente rischio di atti vandalici o autolesionisti.

Ed è proprio qui che andrebbero a materializzarsi le contraddizioni ipotizzate a inizio ricerca, poiché i comportamenti dei responsabili delle strutture non potrebbero che andare nella direzione di un controllo repressivo, volto a far sì che tutte le procedure per l'espatrio si svolgano senza problemi, anche ricorrendo, dove necessario, alla somministrazione di massicce dosi di calmanti o all'ausilio dei reparti della celere per le situazioni più difficili.

Ciò non sembrerebbe tutelare o avere (soprattutto in passato) tutelato da forme più o meno accentuate di abusi compiuti principalmente dalle forze dell'ordine, ma pure dove ciò si fosse verificato, la piena dignità umana non apparirebbe ugualmente rispettata. Non è pensabile di «garantire la tutela psico-fisica» dentro a spazi chiusi e ristretti, circondati da filo spinato e uomini in divisa, spesso carenti dei più elementari servizi igienici, o ancora, cosa più importante, «nell'impossibilità di impedire» (talvolta nemmeno privando gli ospiti di tutto ciò che potrebbe loro servire a farsi del male) il ricorso a gesti estremi (che siano ferimenti o addirittura suicidi), visti i continui tentativi di «evadere» in qualunque modo possibile dal proprio centro di permanenza (facendosi ricoverare e quindi abbandonando il centro o addirittura morendo).

Non è poi credibile il fatto di «garantire la difesa legale» dell'immigrato quando la confusione tra poteri (amministrativo e giudiziario), sollevata come anti-costituzionale dai giudici di Milano, appare di gran lunga in grado di ostacolare le procedure per lo stesso ricorso.

Non è pensabile nemmeno garantire la «libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno» dal momento che eventuali parenti nella posizione giuridica (irregolare) del trattenuto possono subire le stesse conseguenze.

Non è egualmente immaginabile che rispetto al crescente numero di immigrati trattenuti non corrisponda un altrettanto crescente rafforzamento degli organici del personale di servizio, generando una serie di problemi gestionali in grado di precludere ancor di più agli ospiti l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

Non può quindi esistere un Centro di Permanenza Temporanea insieme al «pieno rispetto dei diritti» e a ciò non può giovare neppure l'uso di un linguaggio *ad hoc* da parte di operatori o responsabili o, prima ancora, di legislatori e giuristi.

Le contraddizioni sussistono nel momento stesso in cui «durante il pieno esercizio dei propri diritti umani» più di qualcuno possa arrivare a fare volontariamente del male alla propria persona. Per ogni indicatore emerso dalla ricerca esiste un modo di metterlo a tacere: la Corte Costituzionale che bolla come infondate le ordinanze di remissione dei giudici di Milano ricorrendo a opportuni «escamotage dialettici», il personale medico che somministra calmanti a chi intende farsi del male volontariamente, nuove leggi più ferree sull'immigrazione che tolgono agli immigrati ogni via di fuga prolungando il periodo di trattenimento e imponendo a chiunque (anche a chi è regolare) di sottoporsi all'obbligo della segnalazione delle impronte digitali, «slittamenti semantici» per evadere il fin troppo evidente parallelismo con il carcere e purtroppo violenze, violenze volte a reprimere situazioni talvolta incontrollabili, ma che non possono che sorgere nel momento in cui, per dirla alla De Giorgi, «agenzie istituzionali per il controllo sociale» agiscono «punitivamente nella repressione e nel contenimento dei fenomeni migratori»^{lx} (come avviene all'interno di centro di permanenza temporanea).

Lo stesso De Giorgi, ha acutamente osservato come in situazioni di recessione economica, quale quella attraversata dall'attuale sistema-mondo capitalistico, i sistemi di controllo e di repressione della devianza tendano a intensificarsi nei confronti di determinate classi sociali più esposte a fenomeni di precarietà e disadattamento sociale. L'autore ricorre all'esempio dell'anziano a cui l'abbassamento della pensione venga a essere controbilanciato da una quasi ossessiva insistenza sul tema della sicurezza sociale, quasi a voler dislocare l'attenzione dai reali problemi economici, «favorendo la costruzione di un immaginario sociale punitivo, in grado di distogliere da questioni più profonde fenomeni d'allarmismo, che finiscono così col concentrarsi sui criminali, sui devianti, sui diversi: in generale su un nemico».^{lxi} «L'individuazione di un nemico» è ciò che occorre alla classe politica per camuffare situazioni di crisi economica «scaricandole» sul tema della sicurezza, esortando a politiche di «Tolleranza Zero», sagacemente strumentalizzate a fini elettorali dai partiti del centro-destra.

Resta poi del tutto infondato l'assunto secondo cui la marginalità sociale sia al contempo correlata a fenomeni di criminalità. Stereotipo che è servito in realtà a giustificare l'adozione di specifiche misure di controllo, che, nei confronti di immigrati extra-comunitari, hanno significato «esclusione sociale» e «sospensione dei diritti» (quale quella a cui essi vanno incontro dal momento dell'emissione di un provvedimento d'espulsione).

In realtà, da un punto di vista criminologico, ciò che deve essere represso col respingimento alla frontiera o l'espulsione amministrativa non è che la semplice «potenzialità e predisposizione al crimine» degli immigrati in relazione alla propria appartenenza sociale «i cui comportamenti si tratta

^{lx} A. De Giorgi, *Zero tolleranza*, Derive Approdi, Roma 2000.

^{lxi} *ibidem*.

di prevedere e prevenire, i cui flussi si tratta di contenere e limitare, e la cui condizione giuridica viene determinata quasi sempre in un contesto emergenziale».^{lxii}

La disciplina delle espulsioni testimonia l'inasprimento e, per alcuni versi, la degenerazione di sistemi di controllo preventivi andati materializzandosi successivamente al trattato di Schengen e che, come osservato dal sindacalista G. Cremaschi durante il Forum Sociale Europeo, ha portato al passaggio «dall'illegalità degli atti all'illegalità delle persone», facendo sì che la semplice presenza fisica su uno stato europeo diventi reato (in Italia la Bossi-Fini va proprio in tale direzione).

È una politica che comunque si adegua a quella che è l'attuale tendenza di tutti gli Stati europei, nei quali già da molti anni esistono i centri di permanenza (vedi tavola 1), anche se ognuno li gestisce e ne applica le regole in modo diverso.

Negli ultimi anni si è assistito alla progressiva stretta sull'immigrazione, creando «le condizioni strutturali per il consolidamento di un gruppo sociale costantemente marginalizzato, permanentemente sotto controllo e quindi socialmente precario. Una nuova classe di soggetti ai quali, esattamente come ai "poveri laboriosi" del XVII secolo, può essere applicata con successo una politica di terrore. Se per i poveri laboriosi si trattava di evitare il carcere, nel nostro caso lo spettro è la minaccia dell'espulsione».^{lxiii}

^{lxii} *ibidem*.

^{lxiii} *ibidem*. Afferma De Giorgi: «L'espulsione è una prassi attuariale, applicabile ad una intera categoria di soggetti e solo a essa. Esclude, nel senso più drammatico del termine. Non rieduca né tenta di correggere, non inserisce per definizione. Prescinde dalla responsabilità, dalla colpa, dalla volontà, dalle azioni individuali. Punisce un modo di essere: migrante-disoccupato, migrante-povero, migrante-clandestino. Riduce i costi del sistema. Si crea così una categoria di soggetti pericolosi, il cui status di classe determina una condizione di pericolosità "ontologica", coloro la cui presenza ricorda, anche a chi non vorrebbe vederlo che questo non è per tutti e per tutte, il migliore dei mondi possibili».

A titolo informativo si riporta di seguito il testo di una recente petizione presentata da Luigi Manconi:

«I Centri di identificazione ed espulsione (Cie), sono strutture di trattenimento per gli stranieri in condizione di irregolarità, destinati all'espulsione.

In Italia i Cie sono 11 di cui solo 5 sono attualmente in funzione. I tempi di permanenza sono diventati, negli ultimi anni, prima di 6 e poi di 18 mesi.

Attualmente sono ristrette in questi centri circa 460 persone a fronte di costi molto alti per il mantenimento in funzione delle strutture. E in esse gli standard essenziali di tutela dei diritti fondamentali della persona sono costantemente violati.

Considerato tutto ciò, chiediamo che, come previsto da una norma del "Decreto Cancellieri", sia resa effettiva e realizzabile in tempi rapidi, l'identificazione in carcere dei detenuti stranieri passibili di espulsione.


Chiediamo di aumentare il periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e chiediamo che il richiedente asilo che ha presentato domanda all'interno del Cie, possa attendere fuori dal centro la risposta da parte della Commissione Territoriale Asilo.

Chiediamo che siano adottate tutte le misure alternative al trattenimento nel Cie e, che vengano rafforzati gli strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito.

Il trattenimento degli stranieri nei centri dovrebbe diventare una misura eccezionale finalizzata esclusivamente al rimpatrio». La petizione può essere firmata online all'URL

< <http://www.change.org/it/petizioni/ministro-dell-interno-abolizione-dei-cie-in-quattro-mosse-2> >

Tabella 1
Centri di Permanenza Temporanea in Europa e nei Paesi del Mediterraneo.



BIBLIOGRAFIA

La bibliografia riporta tutti i testi che compaiono nel saggio, e anche una serie di testi ritenuti importanti ai fini di una migliore comprensione dell'argomento. Ovviamente, per una maggiore contestualizzazione del saggio, la bibliografia è limitata a testi e documenti disponibili all'epoca

della stesura della tesi di Laura originaria. I collegamenti ai siti web e ai saggi e testi disponibili online, invece, sono stati aggiornati e risultano tutti attivi alla data di stampa della rivista.

a) Testi di legge

LEGGE Martelli - 28 febbraio 1990, n. 39 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo». (GU n. 49 del 28-2-1990) Entrata in vigore della legge: 1/3/1990: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39@originale>.

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1993, n. 187 «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri». (GU n. 137 del 14-6-1993) Entrata in vigore del decreto: 15-6-93. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1993, n. 296 (in G.U. 12/08/1993, n. 188): <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-06-14;187!vig=2014-02-14>.

DECRETO-LEGGE Dini - 18 novembre 1995, n. 489 «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea». (GU n. 270 del 18-11-1995) Entrata in vigore del decreto: 19-11-1995; più volte reiterato; decaduto per mancata conversione. Permalink: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-11-18;489>.

LEGGE Turco-Napolitano - 6 marzo 1998, n. 40 «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero». (GU n. 59 del 12-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 40) Entrata in vigore della legge: 27/3/1998: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40@originale>.

LEGGE Bossi-Fini - 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo». (GU n. 199 del 26-8-2002 - Suppl. Ordinario n. 173) Entrata in vigore della legge: 10-9-2002. Permalink: <www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189>.

b) Articoli, monografie e saggi

«I centri di permanenza temporanea per migranti», *Bandiera Gialla: La Rete Solidale*, 3 aprile 2000, <<http://www.bandieragialla.it/node/3566>>

Badeschi A. e Landucci G., *Cittadinanza europea e extracomunitari. Il fenomeno dell'immigrazione nel processo di integrazione europea*, CEDAM, Padova 1995.

Barbagli M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna 1998.

Beck U., *Cos'è la globalizzazione*, Carocci, Roma 1999.

Bellucci O. e Leogrande A., «Per voi non siamo nessuno. Storie da un CPT», *Meltingpot.org*, 8 maggio 2003, <www.meltingpot.org/Per-voi-non-siamo-nessuno-Storie-da-un-CPT.html#.UvzuX7RmUkY>. L'intervista, in file audio, all'URL: <www.primaveraradio.it/Audio/reginapacisultima.mp3>.

Bisacca S., «Senza carte, senza diritti. Legge Bossi-Fini: la normativa sulle espulsioni», *Umanità Nova*, n. 10 del 17 marzo 2002, consultabile online all'URL:

<www.ecn.org/uenne/archivio/archivio2002/un10/art2094.html>.

Bonetti P., «Espulsione, accompagnamento e trattenimento dello straniero di fronte alla riserva di giurisdizione prevista dalla Costituzione», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 4/2000.

Bonetti P., «Profili costituzionali della convalida giurisdizionale dell'accompagnamento alla frontiera», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2/2002.

Brambilla A., «Centri di permanenza temporanea: i resoconti e le testimonianze», ASGI, 22 novembre 2002, <<http://digilander.libero.it/asgi.italia/pp/roma-cpt0212.htm>>.

Buratti L., *La frontiera italiana. Introduzione e testi*, Forni, Bologna 1971.

Calvisi G. e Faye A. B., *Libro bianco sulla Bossi-Fini*, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma 2004.

Caputo A., «Espulsione amministrativa e nulla osta dell'autorità giudiziaria», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/1999.

Caputo A., «La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul "diritto speciale" degli stranieri», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 1/2000.

Caputo A., «Stranieri, identificazione e accompagnamento in Questura», *Questione Giustizia*, n. 4/1998

Casadonte A., «Due vicende emblematiche da cui trarre preziosi suggerimenti sull'effettività del controllo giurisdizionale nei casi di espulsione immediatamente esecutiva», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2/2002.

Casadonte A., «La Corte costituzionale e l'espulsione dello straniero: un'ordinanza che non convince», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/1999.

Casadonte, A. e Di Bari P. L., «L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità costituzionale», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/2002.

Casella P., «Non sono carceri, ma poco ci manca: intervista a Loris De Filippi», *Caffè Europa*, 249 - 20.03.2004, <<http://www.caffeuropa.it/unione/249defilippi.html>>.

Collinson S., *Le migrazioni internazionali e l'Europa*, Il Mulino, Bologna 1994.

D'Agostino A. e Corvaja F., «Centri di permanenza temporanea ed esercizio del diritto alla difesa», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2/2000.

Dal Lago A., (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova 1998.

Dal Lago Alessandro, *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999).

De Giorgi A., *Zero tolleranza*, Derive Approdi, Roma 2000.

De Luca R., e Panareo M. R., (a cura di), *CPT: né qui né altrove. I luoghi della sospensione del diritto*, Manni, Lecce 2004.

Delle Donne M., *Relazioni etniche, stereotipi e pregiudizi*, EDUP Edizioni dell'Università Popolare, Roma 1998.

Di Bari P. L., «Irregolarità nel soggiorno: non basta il superamento dei termini per le autorizzazioni per essere espulsi», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/1999.

Di Mauro O., *I centri di permanenza temporanea per immigrati. Aspetti legali e funzionali*, 2001, pubblicato da *L'altro diritto - Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*, ISSN 1827-0565, e consultabile online all'URL: <www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/>.

Di Pascale A., «Studio comparato degli Stati membri dell'Unione europea in materia di legislazione sull'immigrazione. In particolare nei settori dell'allontanamento e del trattenimento amministrativo», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/2001.

Dossier statistico sull'immigrazione (Caritas, 2001).

Dossier statistico sull'immigrazione (Caritas, 2002).

Dossier statistico sull'immigrazione (Caritas, 2003).

Ferri G. e Giovenco S., «Il CPT a nudo. Politiche migratorie: le tesi di fondo e le strategie di disinformazione», *Bandiera Gialla: La Rete Solidale*, 14 maggio 2002, <www.bandieragialla.it/node/2806>.

Frisullo D., *Se questa è umanità...*, Senza confine, 2002 <lists.peacelink.it/news/msg03401.html>.

Galieni S., *Immigrati, dossier Cpt. Brutalità e condizioni di vita drammatiche sono all'ordine del giorno*, *Liberazione*, 31.05.2003.

Giovenco S. e Miglino V., «Centri di permanenza temporanea o carceri?», *Bandiera Gialla: La Rete Solidale*, 6 Dicembre 2001, <www.bandieragialla.it/node/3199>.

Giovenco S. e Miglino V., «Cosa sono i CPT: Dalla legge Turco-Napolitano al disegno di legge Bossi-Fini», *Bandiera Gialla: La Rete Solidale*, 5 Dicembre 2001, <www.bandieragialla.it/node/2970>.

Golfarelli L., «Centri di temporanea accoglienza: undici questioni di ordinaria civiltà», *Bandiera Gialla: La Rete Solidale*, 22 Febbraio 2000, <www.bandieragialla.it/node/3543>.

Gubbini C., *Sedici centri di permanenza disumana*, Il Manifesto, Roma 2004.

Gubbini Cinzia, «Dopo la Bossi-Fini i centri vanno rivisti», *Il Manifesto*, 01.12.2002, <www.cestim.org/rassegna%20stampa/02/12/01/centri_bossi-fini.htm>.

L'Abate A., «Struttura sociale e pregiudizio», in Delle Donne M. (a cura di), *Relazioni etniche stereotipi e Pregiudizi*, EDUP, Roma 2004.

Lazarini G. e Cugno A., «Identità debole e pregiudizio», in Delle Donne M. (a cura di), *Relazioni etniche stereotipi e Pregiudizi*, EDUP, Roma 2004.

Maciotti M. I. e Pugliese E., *Immigrati in Italia*, Laterza, Bari 1991.

Maisano L., «Le porte d'Europa. Inchiesta sull'immigrazione clandestina», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 1/2001.

Mezzadra S. e Petrillo A., (a cura di), *Globalizzazione e Migrazioni*, Ilmanifestolibri, Roma 2000.

Miraglia R., «Arresto obbligatorio e rito direttissimo: profili processuali e di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 quinquies del T.U. sull'immigrazione», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 4/2002.

Moder Matteo, «Trieste, manifestazione al CPT: arrivano le condanne», *Il Manifesto*, 20 marzo 2004. L'articolo è consultabile online all'URL: <<http://www.meltingpot.org/Trieste-manifestazione-al-Cpt-arrivano-le-condanne-di.html#.Uvz4ALRmUkY>>.

Morice A., «Ormai l'Europa respinge chi le chiede aiuto», *Le Monde Diplomatique*, 4 maggio 2004, <www.meltingpot.org/Ormai-l-Europa-respinge-chi-le-chiede-rifugio.html#.UwDvv0vk1g>

Morozzo della Rocca P., «Espulsione e danno: la normativa italiana sull'allontanamento dello straniero», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 4/2002.

Medici Senza Frontiere, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea ed assistenza*, 2004, disponibile all'URL <www.medicisenzafrontiere.it/Immagini/file/CPT_FINALE.pdf>.

Nascimbene B., *Da Schengen a Maastricht, apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di Polizia*, Giuffrè, Milano 1995.

Niro, M., «L'espulsione come "sanzione alternativa alla detenzione": note critiche», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 4/2002.

Palanca V., *Guida al pianeta immigrazione*, Editori Riuniti, Roma 1999.

Paleologo F., «I centri di permanenza temporanea per stranieri espellendi», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 4/1999.

Palidda S., «La déviance et la criminalité attribuées aux immigrés dans le nouvel ordre social des pays d'immigration», in ISPAC, a cura di, *Migration and crime*, (ISPAC, Milano 1998), 219-236.

Pepino L. e Caputo A., *L'Italia dei Cpt!*, Il Manifesto, Roma 2004.

Pepino L., e Caputo A., *Sulla detenzione amministrativa dei migranti*, 2004 <<http://www.meltingpot.org/Sulla-detenzione-amministrativa-dei-migranti.html#.UwDx1v0vk1g>>.

Pepino, L., «Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalità del sistema e alternative possibili)», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2/2000.

Pepino L., «La legge Bossi-Fini», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3/2002.

Poletti G., «Visita a due Centri di Permanenza Temporanea: un viaggio nelle condizioni disumane degli immigrati in attesa di identificazione e rimpatrio», Missionari Comboniani Castel Volturno, 2004.

Quassoli F., «Immigrazione uguale criminalità: rappresentazioni di senso comune e pratiche degli operatori del diritto», *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1999, XL/1, pp. 43-76.

Sabattini S., «I centri di permanenza temporanea e la legge Bossi-Fini: cosa cambia», *Meltingpot.org*, 27 novembre 2002, <<http://www.meltingpot.org/I-centri-di-permanenza-temporanea-e-la-legge-Bossi-Fini.html#.UvztjrRmUkY>>.

Sabattini S., «Sui CPT un silenzio assordante», *Meltingpot.org*, 20 gennaio 2004, <<http://www.meltingpot.org/Sui-CPT-un-silenzio-assordante.html>>.

Sacco G., *L'invasione scalza*, Angeli, Milano 1996.

Sassen N., *Migranti, coloni, rifugiati*, Feltrinelli, Milano 1999.

Savio G., «Controllo giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea», *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 1/2000.

Sciortino G. *L'ambizione delle frontiere. Le politiche di controllo migratorio in Europa*, Franco Angeli Editore, Milano 2000.

Sciortino G. «Un'analisi dell'industria dell'ingresso clandestino in Italia», in Pastore F., Romani P., Sciortino G., *L'Italia nel sistema internazionale del traffico di persone*, Commissione per l'integrazione, Working Paper n. 5. 2000.

Sciortino G., «Planning in the Dark. The Evolution of Italian Immigration Control», in G. Brochmann, T. Hammar, 1999, *Mechanisms of Immigration Control*, Berg, Oxford 1999, pp. 233-259.

Sciortino G., *L'Italia nel sistema internazionale del traffico di persone*, Commissione per l'integrazione, Working Paper n. 5.

Sossi F., *Autobiografie negate. Immigrati nei lager del presente*, Manifestolibri, Milano 2002.

Tabet P., *La pelle giusta*, Einaudi, Torino 1997.

Valussi G., *Il confine nordorientale d'Italia*, LINT, Trieste 1972.

Vassallo Paleologo, F. *Guerra ai migranti e disciplina dell'immigrazione*, ASGI, 2003, disponibile all'URL <www.meltingpot.org/Guerra-ai-migranti-e-disciplina-dell-immigrazione.html#.UwD00f0vk1g>.

Vassallo Paleologo, F. *Relazione sulla manifestazione e sulla visita al centro di detenzione di Agrigento*, ASGLICS, 2002.

c) Fonti giuridiche

(1998). *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

(1999). *Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza*. Prot. n. 2061/50.

(1999) Ministero dell'Interno, *Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale*

(2000). *Circolare prot. n. 3435/50*.

(2000). *I centri di permanenza temporanea e assistenza*.

(2000). *Versione preliminare delle proposte per un Manuale comune per il trattamento della persona trattenuta nei Centri elaborate nell'ambito di un Gruppo di lavoro convocato dal Sottosegretario Maritati (15 Febbraio 2000)*. Il manuale è consultabile online all'URL: <<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/febbraio/regolamento-centri-3.html>>, nell'archivio gestito da Sergio Briguglio.

(2001). «Osservazioni dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e Magistratura democratica sul disegno di legge n. 795/Senato», *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2001, 4.

(2002). *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornante illegalmente* (Estratto).

(2002). *Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli stati membri*.

(2003) Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, Ministero dell'Interno, Roma

d) Materiali vari

«Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia d'immigrazione, Bruxelles, 22.11.2000,

<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0755:FIN:IT:PDF>>.

Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139, <<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm>>.

Rito camerale di convalida del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea lede i diritti costituzionali di difesa. (TRIBUNALE DI BRINDISI, 23.01.2001, Avv. Antonio Di Muro), <<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/gennaio/non-convalida-brindisi.html>>.

Archivio Briguglio, consultabile all'URL: <<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/archivio-completo.html>>.

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: <www.asgi.it>.

Ministero degli Affari Esteri, *Il sistema dei visti e dell'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen*, <<http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier5/cap3/visti1.htm>>.

Modolo Vladimiro, *Le frontiere dell'esclusione. I centri di permanenza temporanea*, tesi di laurea 2003. La tesi è consultabile online all'URL: <www.cestim.it/sezioni/tesi/tesi_modolo_centri.doc>.